

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 80° - Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 5 giugno 2026

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074927-930 - INSERZIONI TEL. 091/7074935-897
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 27 maggio 2026, n. 12.

Disposizioni in materia di lavoro, istruzione, turismo, beni culturali, sport e spettacolo pag. 2

LEGGE 28 maggio 2026, n. 13.

Norme in materia di personale ed enti locali. Disposizioni varie . . pag. 33

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 27 maggio 2026, n. 12.

Disposizioni in materia di lavoro, istruzione, turismo, beni culturali, sport e spettacolo.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Misure per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica l'amministrazione regionale, i comuni, gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 hanno l'obbligo di stipulare le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzate alla richiesta nominativa per l'avviamento ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 68/1999 e successive modificazioni.

2 Il dipartimento di salute mentale dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio collabora alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 elaborando per ciascun soggetto il programma di inserimento lavorativo personalizzato che può prevedere l'affiancamento di un tutor specializzato nell'ambito dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità psichica ed il coinvolgimento di un esperto in supporto tra pari.

3. Gli enti di cui al comma 1 inviano ai servizi di collocamento obbligatorio di cui all'articolo 6 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni un prospetto da cui risulti il numero dei posti da coprire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno semestrale.

4. I prospetti di cui al comma 3 sono pubblicati, a cura dei servizi per il collocamento obbligatorio, sui rispettivi siti internet istituzionali e sul sito internet istituzionale del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i centri per l'impiego provvedono alla compilazione di un apposito elenco delle persone con disabilità psichica iscritte al collocamento mirato da aggiornare con cadenza bimestrale.

6. Alle persone con disabilità psichica è destinato almeno il 15 per cento della quota di riserva obbligatoria calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di interventi per l'istruzione

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, le parole “attua iniziative e progetti” sono sostituite dalle parole “attua iniziative, progetti ed eventi, anche attraverso associazioni iscritte al RUNTS il cui scopo sociale sia il perseguimento di finalità sociali, educative, culturali, sportive, ricreative e artistiche”.

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28
in materia di prestito d'onore per studenti universitari*

1. All'articolo 20 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera c), le parole “ISEE inferiore ad euro 20.000,00” sono sostituite dalle parole “ISEE inferiore ad euro 30.000,00”;

b) al comma 3 le parole “Il finanziamento ha durata decennale, con preammortamento sino ad un massimo di 5 anni” sono sostituite dalle parole “Il finanziamento ha durata di dodici anni con preammortamento sino ad un massimo di sette anni”;

c) alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: “Il decreto assicura adeguati strumenti di informazione e di orientamento alla misura rivolti agli studenti.”.

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 in materia
di programma triennale e piano operativo di sviluppo turistico regionale*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e successive modificazioni le parole “il 30 giugno dell'anno precedente al” sono sostituite dalle parole “sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale di previsione del”.

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 10/2005 e successive modificazioni le lettere e) e g) sono soppresse.

Art. 5.

*Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6
in materia di strutture turistico-ricettive*

1. Alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, alla lettera a) il numero 5) è soppresso e alla lettera b) è aggiunto il seguente:

“11) Villaggi turistici;”;

b) all'articolo 3, comma 1, alla lettera c) il numero 4 è soppresso e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c bis) altre forme di ospitalità

1) dimore destinate in tutto o in parte a locazioni brevi o turistiche”;

c) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica alle strutture turistico-ricettive extralberghiere, le quali devono fornire agli utenti adeguata comunicazione sul possesso o meno delle condizioni minime di accessibilità e visitabilità per le persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 con riferimento alle prescrizioni tecniche in materia di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici e dei servizi igienico-sanitari.”;

d) al comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge” sono aggiunte le parole “ed in ogni caso dal primo gennaio dell'anno successivo al termine ultimo di adeguamento previsto dall'articolo 40, comma 2”;

e) al comma 1 dell'articolo 6 prima delle parole “sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio” sono inserite le parole “dove sono presenti apparecchi a combustione”;

f) al comma 1 dell'articolo 19 le parole “ubicate in una stessa unità immobiliare” sono sostituite dalle parole “ubicate anche su più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio, purché ciascuna dotata dei previsti spazi di relazione”;

g) al comma 2 dell'articolo 29 le parole “ospitalità e ristorazione” sono sostituite dalle parole “ospitalità, degustazione e/o ristorazione”;

h) al comma 1 dell'articolo 35 le parole “non più di quattro unità immobiliari” sono sostituite dalle parole “non più di due unità immobiliari”;

i) al comma 4 dell'articolo 35 sono aggiunte alla fine le parole “Gli immobili destinati a locazione turistica, muniti di abitabilità o agibilità, non sono soggetti ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere, ferma restando l'osservanza delle norme generali in materia di sicurezza, igiene e uso abitativo.”;

j) al comma 6 dell'articolo 38 dopo le parole “locazioni turistiche” sono inserite le parole “non imprenditoriali”;

k) al comma 2 dell'articolo 40 le parole “30 giugno 2026” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2027”. Conseguentemente la validità del corrente quinquennio di classificazione con scadenza al 31 dicembre 2026 è prorogata al 31 dicembre 2027.

Art. 6.

Differimento di termini in materia di classificazione delle strutture turistico-ricettive

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, come modificato dalla lettera k) del comma 1 dell'articolo 5, il termine del 31 dicembre 2024 previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 aprile 2024, n. 7 è differito al 31 dicembre 2026.

Art. 7.

Norme in materia di accesso ai contributi FURS

1. All'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole “performance svolte.” è aggiunto il seguente periodo: “I contributi agli enti di cui al precedente periodo sono erogati con un'anticipazione del cinquanta per cento della somma assegnata, previa presentazione di apposita istanza a firma del legale rappresentante corredata da dichiarazione attestante che il programma in corso di svolgimento non si discosta sostanzialmente da quello presentato in allegato all'istanza di finanziamento.”;

b) dopo il comma 5 bis è inserito il seguente:

“5 bis.1. Gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica possono concorrere annualmente, con separate istanze, all'assegnazione sia dei contributi FURS riservati al settore lirico sinfonico e musicale sia di quelli destinati al settore prosa e danza.”.

2. Per il triennio 2026-2028, in deroga alle previsioni di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 65 della legge regionale n. 9/2015 e successive modificazioni, ai fini dell'accesso al FURS, i richiedenti devono documentare di avere ottenuto incassi propri derivanti dalle attività dell'ente non inferiori al sette per cento dell'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo assegnati nell'anno precedente, con espressa e unica esclusione del FURS.

Art. 8.

*Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2
in materia di disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche*

1. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni, le parole “secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché” sono soppresse.

Art. 9.

*Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3
in materia di contributi straordinari nel settore dei beni culturali*

1. Alla lettera z) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 e successive modificazioni le parole “restauro della cupola” sono sostituite dalle parole “restauro dell'altare maggiore”.

Art. 10.

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1

in materia di contributi per l'acquisto di ausili sportivi per atleti disabili

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, le parole "per l'acquisto di protesi, carrozzine e altri ausili sportivi per atleti disabili" sono sostituite dalle parole "per l'acquisto di attrezzature, di protesi, di carrozzine e altri ausili sportivi per atleti disabili, nonché per la copertura delle spese di trasporto degli atleti".

Art. 11.

*Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 10 giugno 2025, n. 26
in materia di iniziative sul tema del contrasto alla violenza di genere*

1. All'articolo 10 della legge regionale 10 giugno 2025, n. 26 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Il dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'associazione Sara Campanella al fine di programmare un calendario di iniziative sul territorio regionale volte a sensibilizzare i giovani sul tema del contrasto alla violenza di genere.

3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la spesa di 50 migliaia di euro annui (Missione 4, Programma 6), cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi esercizi finanziari, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 - Tabella "A" - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).".

Art. 12.

*Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1
in materia di interventi per l'istruzione*

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole "pari a 300 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "pari a 623 migliaia di euro";

b) alla lettera d) le parole "pari a 100 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "pari a 520 migliaia di euro";

c) alla lettera e) le parole "pari a 2.500 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "pari a 1.757 migliaia di euro".

Art. 13.

Stamperia regionale Braille

1. La Regione riconosce la stamperia regionale Braille dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Consiglio regionale siciliano, con sede a Catania in via Aurelio Nicolodi n. 4, quale centro specializzato per l'accessibilità dei non vedenti e degli ipovedenti a monumenti, gallerie d'arte, musei e più in generale a siti di rilevante interesse culturale, ecologico, paesaggistico ed archeologico mediante

l'utilizzo di tecnologie avanzate già disponibili e la sperimentazione di nuove, valorizzando l'applicazione di forme innovative e mirate di digitalizzazione e di intelligenza artificiale.

2. Ferme restando in capo alla stessa stamperia le competenze di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 16 nonché dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4 e successive modificazioni, la stessa potrà espletare le sue funzioni anche in favore di non vedenti e ipovedenti, anche con minorazioni aggiuntive, residenti e/o provenienti da Paesi del Mediterraneo o da altri Paesi dell'Africa in difficili condizioni socio-economiche.

Art. 14.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B" discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 15.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 maggio 2026.

SCHIFANI

*Assessore regionale
per l'economia*

DAGNINO

Allegato

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2026 - 2028
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Natura Fondi	Note	Previsione attuale				Variazione in diminuzione				Variazione in aumento				Risultante				Nomenclatore	
									2026	2027	2028	Cassa	2026	2027	2028	Cassa	2026	2027	2028	Cassa	2026	2027	2028	Cassa	Art.	Comma
4	6	1	9	2	372555	(MODIFICAZIONE NOMINAZIONE) SPESA PER LA STRUTTURA DI PROGETTI E ATTIVITÀ DI RICERCA E INSEGNAMENTO IN MATERIA DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE UNIVERSITARIA E DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E PROFESSIONALE, PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.	1	BT	6.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	6.550.373,02					6.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	6.550.373,02	6.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	6.550.373,02	2	1
4	6	1	9	2	310074	SPESA PER LA STRUTTURA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "SARA CAMPANELLA" AL FINE DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI INIZIATIVE SUL TERRITORIO REGIONALE VOLTE A SENSIBILIZZARE I GIOVANI SUL TEMATO DELL'AGGRESSIVITÀ E VIOLENZA DI GENERE.	1	B	0,00	0,00	0,00	0,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	11	1
20	3	1	4	2	215704	FONDS COORDINATIVE PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E INSEGNAMENTO DA SVOLGERE IN CORSO - SPESE CORRENTI.	1	B	53.257.344,63	846.400,31	139.348.065,22	53.257.344,63	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	53.207.344,63	796.400,31	139.298.065,22	53.207.344,63	53.207.344,63	796.400,31	139.298.065,22	53.207.344,63	11	1
TOTALE SPESA													-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						

Visto: SCHIFANI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, commi 1, 3 e 6:

L'articolo 1 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.", così dispone:

"Ambito di applicazione e principi generali dell'attività amministrativa.

1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di efficienza, di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.

2. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

3. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria."

Gli articoli 3, 6, 9 e 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili.", così rispettivamente dispongono:

"Art. 3

Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. (comma abrogato).

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

4. Per i servizi di polizia e della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Art. 6

Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato. I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1".

Art. 9

Richieste di avviamento.

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

2. (comma abrogato).

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.

5. (comma abrogato).

6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma.

6 bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata "Banca dati del collocamento mirato" che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell'alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all'articolo 9 bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all'articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all'articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12 bis e nonché a quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresì le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all'articolo 8, comma 1, e gli avviamenti effettuati. L'INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali, nonché ai sensi dell'articolo 14. Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese

disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonché all'INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante l'utilizzo del codice fiscale. Successivamente all'integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime.

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

Art. 11

Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 39, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

- a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
- b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
- c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.”.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Interventi per l'istruzione e l'edilizia scolastica.

1. L'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale *attuа iniziative, progetti ed eventi, anche attraverso associazioni iscritte al RUNTS il cui scopo sociale sia il perseguimento di finalità sociali, educative, culturali, sportive, ricreative e artistiche* in materia di istruzione di ogni ordine e grado, anche universitaria e dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), e della formazione professionale, compresi quelli riguardanti l'autonomia scolastica, i valori di legalità, dell'etica pubblica e dell'educazione civica, la diffusione dell'identità siciliana, la realizzazione di manifestazioni e gemellaggi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 432.354,75 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 184.509,37 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 184.245,14 euro.

3. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a finanziare interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli Istituti scolastici pubblici.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 849.418,98 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 738.037,49 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 736.980,56 euro.

5. Per il finanziamento degli interventi in materia di pubblica istruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (capitolo 372514) ivi compreso l'avvalimento con la forma ed il limite di cui all'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 152.895,42 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 132.846,75 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 132.656,50.

6. Per consentire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 169.883,80 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 147.607,50 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 147.396,11 euro.”.

Nota all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c):

L'articolo 20 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28, recante “Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere a), b) e c) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Prestito d'onore per studenti universitari.

1. La Regione, al fine di concorrere allo sviluppo e alla qualità sociale della comunità regionale e di rendere effettivo anche nell'ambito universitario il diritto allo studio di cui all'articolo 34, commi terzo e quarto, della Costituzione, favorisce ed orienta, secondo gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, l'accesso agli studi universitari e la frequenza degli studenti ai corsi universitari. A tal fine prevede un sistema di concessione di prestiti agli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'ambito delle Università aventi sede nella Regione.

2. Hanno diritto di usufruire dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo, indipendentemente dallo Stato o Regione di provenienza, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al primo anno delle Università, degli istituti universitari nonché degli istituti superiori di grado universitario che rilascino corrispondenti titoli accademici, con sede nella Regione;
- b) iscrizione agli anni successivi al primo ai corsi universitari di cui alla lettera a), che abbiano conseguito almeno il 50 per cento dei CFU previsti per ciascun anno accademico;
- c) possesso di un *ISEE inferiore ad euro 30.000,00* alla data di presentazione della domanda.

3. Il prestito, erogabile fino ad un massimo di euro 10.000,00, con applicazione di un tasso pari a zero, è concesso da IRFIS-FinSicilia S.p.a. *Il finanziamento ha durata di dodici anni con preammortamento sino ad un massimo di sette anni.*

4. Gli interessi sul prestito verranno corrisposti, durante il preammortamento, direttamente dalla Regione agli istituti di credito aderenti alla misura attraverso Irfis-FinSicilia S.p.A., su richiesta degli stessi istituti, sino ad un massimo di euro 250,00 annui per richiedente.

5. (comma abrogato).

6. Ai fini della concessione del prestito l'IRFIS-FinSicilia S.p.a. valuta esclusivamente i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, senza necessità di garanzie patrimoniali o personali da parte di terzi.

7. Il venir meno di una delle condizioni indicate alle lettere a) e b) del comma 2 o l'interruzione del corso di studi farà decadere il richiedente dalle agevolazioni concesse, che dovranno essere restituite a partire dall'anno successivo al verificarsi della causa di decadenza.

8. Il prestito verrà restituito, con rate mensili a partire dalla data di conclusione del preammortamento, secondo le modalità stabilite da IRFIS-FIN Sicilia S.p.a. o, in presenza di una occupazione lavorativa, con prelievo diretto sul pagamento del relativo salario.

9. (comma abrogato).

10. Le modalità attuative del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della commissione 'Cultura, formazione e lavoro' dell'Assemblea regionale siciliana. *Il decreto assicura adeguati strumenti di informazione e di orientamento alla misura rivolti agli studenti.*

11. Il dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato ad erogare a Reg. reg.fis-FinSicilia S.p.A., per l'esercizio finanziario 2024, la somma di 6.000 migliaia di euro per la costituzione di un plafond per l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni (Missione 4, Programma 4).”.

Nota all'art. 4, commi 1 e 2:

L'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, recante “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Programma triennale e piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale.

1. Per il perseguimento delle finalità dell'articolo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed in ogni caso entro *sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale di previsione del* triennio di riferimento, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il programma triennale di sviluppo turistico regionale. Il programma stabilisce gli obiettivi complessivi e le priorità dell'azione amministrativa, individua le azioni di incentivazione per le infrastrutture e per le opere di valorizzazione turistica nel territorio, delinea il piano di promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica, degli eventi e delle manifestazioni di richiamo turistico, identifica i progetti turistici elaborati dai distretti turistici e determina i criteri di verifica dei risultati della programmazione.

2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora il programma triennale di sviluppo turistico, sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio regionale del turismo e tenuto conto delle analisi e valutazioni elaborate dall'Osservatorio turistico dell'Assessorato, con riferimento alle finalità di cui all'articolo 1.

3. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora, entro il 15 ottobre dell'anno precedente, il piano operativo annuale con il quale provvede a:

- a) definire gli obiettivi specifici da raggiungere nel periodo di riferimento, in relazione al contenuto del programma triennale di sviluppo turistico;
- b) definire gli interventi economici da realizzarsi nei vari comparti, idonei per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
- c) elaborare le strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico siciliano;
- d) fissare il calendario annuale delle manifestazioni ed eventi di rilievo turistico che si svolgono nel territorio regionale;
- e) *(lettera soppressa)*;
- f) promuovere il miglioramento della qualità professionale degli operatori e delle imprese turistiche;
- g) *(lettera soppressa)*.

4. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti informa annualmente l'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione del piano operativo annuale.”.

Nota all’art. 5, comma 1, lett. a) e b):

L’articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, recante “Disciplina delle strutture turistico-ricettive.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere a) e b) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Tipologie di strutture turistico-ricettive.

1. Le strutture turistico-ricettive si distinguono in:

a) strutture turistico-ricettive alberghiere:

- 1) alberghi;
- 2) condhotel;
- 3) residenze turistico-alberghiere;
- 4) residenze d'epoca alberghiere;
- 5) *(numero soppresso)*;

b) strutture turistico-ricettive extralberghiere:

- 1) affittacamere;
- 2) alberghi diffusi;
- 3) alloggi agrituristici ed alloggi in aziende ittiche;
- 4) bed & breakfast;
- 5) campeggi;
- 6) case e appartamenti per vacanze;
- 7) case per ferie;
- 8) ostelli;
- 9) rifugi escursionistici e rifugi montani;
- 10) dimore destinate in tutto o in parte a turismo rurale;

11) *Villaggi turistici*;

c) altre strutture turistico-ricettive:

- 1) marina resort;
- 2) alloggi nautici diffusi;
- 3) boat & breakfast;
- 4) *(numero soppresso)*;

c bis) *altre forme di ospitalità*:

1) *dimore destinate in tutto o in parte a locazioni brevi o turistiche.*”.

Nota all’art. 5, comma 1, lett. c) e d):

L’articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, recante “Disciplina delle strutture turistico-ricettive.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere c) e d) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Classificazione

1. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti i requisiti minimi obbligatori, i criteri per la classificazione, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture turistico-ricettive. I requisiti minimi devono tenere conto, nel rispetto della normativa vigente, delle necessarie garanzie di accessibilità, adattabilità e visitabilità delle strutture ricettive

per le persone con disabilità.

1 bis. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica alle strutture turistico-ricettive extralberghiere, le quali devono fornire agli utenti adeguata comunicazione sul possesso o meno delle condizioni minime di accessibilità e visitabilità per le persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 con riferimento alle prescrizioni tecniche in materia di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici e dei servizi igienico-sanitari.

2. La classificazione delle strutture turistico-ricettive ha validità per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di scadenza della validità delle classificazioni come disciplinate dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge *ed in ogni caso dal primo gennaio dell'anno successivo al termine ultimo di adeguamento previsto dall'articolo 40, comma 2.* Per le strutture turistico-ricettive attivate, classificate o riclassificate durante il periodo di validità la classificazione ha valore per la frazione residua del periodo stesso. Gli adempimenti relativi al rinnovo delle classificazioni sono espletati nel semestre precedente la scadenza.

3. La classificazione delle strutture turistico-ricettive è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato tramite la presentazione della SCIA di cui all'articolo 9 al SUAP del comune territorialmente competente. Il SUAP, effettuate le verifiche di competenza, trasmette copia della SCIA al dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo.

4. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e al comune territorialmente competente.

5. Per tutte le segnalazioni e le comunicazioni di classificazione, rinnovo della classificazione, variazione della classificazione e modifica delle strutture turistico-ricettive è previsto il versamento di diritti di segreteria pari a 75 euro su apposito conto corrente della Regione siciliana. Il mancato versamento comporta l'invalidità della segnalazione o della comunicazione. In caso di variazioni o integrazioni della segnalazione o della comunicazione il versamento va nuovamente eseguito. I proventi dei diritti di segreteria sono incamerati al 50 per cento mediante apposito capitolo di entrata da istituire nella rubrica del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e al 50 per cento mediante apposito capitolo di entrata da istituire nella rubrica del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti da destinare ai comuni con meno di 15.000 abitanti al fine di migliorarne l'accessibilità e la mobilità.

6. Alle strutture turistico-ricettive già esistenti e classificate alla data di entrata in vigore della presente legge per cui i rappresentanti legali abbiano presentato, alla data di entrata in vigore della presente legge, istanze finalizzate all'ottenimento di finanziamenti per progetti inerenti a strutture turistico-ricettive a valere su fondi extraregionali si applicano i requisiti minimi obbligatori previsti dalle normative vigenti alla data di presentazione delle citate istanze.”.

Nota all'art. 5, comma 1, lett. e):

L'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, recante “Disciplina delle strutture turistico-ricettive.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera e) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Requisiti di sicurezza.

1. Le strutture turistico-ricettive di cui alla presente legge sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso tutte le

strutture turistico-ricettive di cui alla presente legge *dove sono presenti apparecchi a combustione* sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'Allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021.”.

Nota all’art. 5, comma 1, lett. f):

L’articolo 19 della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, recante “Disciplina delle strutture turistico-ricettive.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera f) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Affittacamere.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture turistico-ricettive composte da non più di sei camere per i clienti *ubicate anche su più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio, purché ciascuna dotata dei previsti spazi di relazione* per un massimo di ventiquattro posti letto e con un massimo di quattro posti letto non sovrapponibili per camera, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi oltre ad eventuali servizi complementari.”.

Nota all’art. 5, comma 1, lett. g):

L’articolo 29 della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, recante “Disciplina delle strutture turistico-ricettive.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera g) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Turismo rurale.

1. Per la disciplina del turismo rurale rimane fermo quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modificazioni.

2. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 21/2001 e successive modificazioni le parole "ospitalità e/o di ristorazione" sono sostituite dalle parole "*ospitalità, degustazione e/o ristorazione*".”.

Nota all’art. 5, comma 1, lett. h) e i):

L’articolo 35 della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, recante “Disciplina delle strutture turistico-ricettive.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere h) e i) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Locazioni turistiche.

1. Si definiscono locazioni turistiche le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo o parti di esse, non soggette a classificazione, all'interno delle quali è offerto soggiorno ai clienti attraverso l'erogazione di nuove forme di ospitalità ad integrazione dell'offerta turistica regionale, che rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica. L'attività ha carattere non imprenditoriale solo se è svolta dallo stesso gestore in *non più di due unità immobiliari*.

2. Alle locazioni turistiche si applicano le norme statali vigenti in materia.

3. Le locazioni turistiche possono essere gestite in forma diretta o in forma indiretta, tramite agenzie immobiliari o società di gestione di intermediazione immobiliare.

4. L'attività di locazione turistica è svolta in unità abitative private regolarmente iscritte al catasto dei fabbricati, in possesso di attestazione di prestazione energetica e di dichiarazione professionale di conformità degli impianti nonché dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti da leggi e regolamenti applicabili per i locali di civile abitazione. *Gli immobili destinati a locazione turistica, muniti di abitabilità o agibilità, non sono soggetti ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere, ferma restando l'osservanza delle norme generali in materia di sicurezza, igiene e uso abitativo.*

5. Per l'avvio dell'attività ricettiva tramite locazioni brevi in forma non imprenditoriale prevista dal presente articolo il locatore è tenuto a presentare una comunicazione di inizio attività al SUAP del comune territorialmente competente che è successivamente trasmessa al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo contenente:

- a) un modello di offerta di ospitalità;
- b) l'indirizzo della struttura;
- c) la capienza dell'immobile o della parte di immobile destinata a locazioni brevi;
- d) le generalità del proprietario dell'immobile o dell'usufruttuario o, nel caso in cui sia persona diversa, di chi gestisce l'attività eventualmente tramite contratti di locazione, sublocazione o comodato;
- e) la dichiarazione concernente il rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente articolo e, segnatamente, dall'articolo 13 *ter*, comma 7, del decreto legge n. 145/2023, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e successive modificazioni.

6. A fini di rilevazione statistica i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia la gestione di unità abitative per locazioni turistiche ovvero i soggetti di cui al comma 3, ottemperano in regime amministrativo semplificato ai seguenti adempimenti:

- a) riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno secondo le modalità previste dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti;
- b) trasmissione giornaliera telematica dei dati nel rispetto delle disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni.

7. Le locazioni turistiche di unità abitative ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni possono assumere la denominazione di locazioni turistiche in dimore d'epoca.

8. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, i requisiti minimi obbligatori per l'attività di locazione turistica.”.

Nota all’art. 5, comma 1, lett. j):

L’articolo 38 della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, recante “Disciplina delle strutture turistico-ricettive.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera j) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Sanzioni amministrative.

- 1. I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive che omettono le comunicazioni di cui

all'articolo 12, comma 1, o le effettuano in maniera incompleta sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00.

2. I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive che nel corso dell'anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.

3. Coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di cui al comma 2, sono soggetti alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2.

4. I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive che non espongono la tabella di cui all'articolo 13 o la espongono in modo non perfettamente visibile sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00.

5. Il titolare, il gestore e il legale rappresentante delle strutture di cui alla presente legge che non ottemperano all'obbligo di indicare il CIN nell'insegna e di esporlo all'esterno delle strutture turistico-ricettive in modo tale da garantirne la visibilità ed un facile accesso da parte dell'utenza sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 2.500,00.

6. Chi gestisce una delle strutture turistico-ricettive disciplinate dalla presente legge, ad eccezione delle locazioni turistiche *non imprenditoriali* di cui all'articolo 35, senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032,00 ad euro 6.000,00.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00 chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione assegnato.

8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 3.000,00:

- a) chi pubblicizza, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura diverso da quello autorizzato;
- b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, omette di comunicare tale circostanza ai dipartimenti regionali competenti entro 30 giorni dal verificarsi delle variazioni;
- c) chi dota i locali e gli spazi destinati all'alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello autorizzato con la classificazione.

9. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.”.

Nota all'art. 5, comma 1, lett. k):

L'articolo 40 della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, recante “Disciplina delle strutture turistico-ricettive.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera k) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni transitorie.

1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 1, resta fermo quanto previsto dal decreto assessoriale 22 novembre 2018, n. 3098/S2TUR e successive modificazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 5, le strutture turistico-ricettive esistenti e classificate alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 1, si adeguano alle disposizioni del medesimo decreto entro il *30 giugno 2027*, ad eccezione di quelle relative alle superfici minime delle camere ed alle relative cubature.

2 bis. Le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali competenti per territorio provvedono al completamento dell'iter amministrativo di tutte le istanze di classificazione, di rinnovo della classificazione, variazione o di modifica della classificazione delle strutture turistico-ricettive, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Note all'art. 6, comma 1:

Per l'articolo 40 della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, recante “Disciplina delle strutture turistico-ricettive.”, vedi nota all'art. 5, comma 1, lett. k).

L'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 2024, n. 7, recante “Disposizioni urgenti in materia di turismo, spettacolo, attività produttive, formazione, enti locali e trasferimenti ad enti.”, così dispone:

“Disposizioni in materia di classificazione delle strutture turistico-ricettive.

1. Al fine di agevolare la ripartenza del settore turistico-alberghiero a seguito della pandemia da COVID-19, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2022-2026, fino al 30 giugno 2024. La validità delle classificazioni delle strutture che non abbiano provveduto alla denuncia di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 27/1996 entro il termine del 30 giugno 2022 è prorogata fino al 31 dicembre 2024, fatte salve le classificazioni delle strutture che abbiano effettuato la denuncia nei termini.

2. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27/1996 le parole "e, comunque, per almeno un triennio" sono soppresse.”.

Nota all'art. 7, comma 1, lett. a) e b) e comma 2:

L'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere a) e b) del comma 1 che si annota, risulta il seguente:

“Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS).

1. È istituito il Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) finalizzato a sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza e degli spettacoli viaggianti nonché l'Istituto nazionale per il dramma antico- Fondazione Onlus (I.N.D.A.) con sede amministrativa ed operativa in Siracusa.

2. Le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza, sono stabilite triennialmente, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge regionale di bilancio. Il Fondo è destinato in misura non

inferiore al 50 per cento ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, e agli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

2 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024, nella ripartizione del fondo di cui al comma 1, è inserita l'aliquota per il sostegno degli spettacoli di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, fermo restando l'obbligo delle relative imprese, anche individuali, di essere iscritte all'elenco di cui all', di avere svolto attività di livello professionale e di essere iscritte alla Camera di commercio territorialmente competente da almeno tre anni.

2 ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, nella ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota pari al cinque per cento delle risorse è destinata alle finalità di cui agli articoli 7, comma 1, lettera c), e 10 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi per gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica e i soggetti di cui al comma 2 *bis*, dando priorità alle attività e alle performance svolte. *I contributi agli enti di cui al precedente periodo sono erogati con un'anticipazione del cinquanta per cento della somma assegnata, previa presentazione di apposita istanza a firma del legale rappresentante corredata da dichiarazione attestante che il programma in corso di svolgimento non si discosta sostanzialmente da quello presentato in allegato all'istanza di finanziamento.* Per i soggetti e gli organismi privati di cui al comma 2 si applicano i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 25/2007 e dalla legge regionale n. 44/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

3 bis. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere contributi al fine di sostenere esclusivamente le associazioni operanti nel settore teatrale, aventi sede legale in Sicilia da almeno cinque anni, per la realizzazione di spettacoli dal vivo di propria produzione. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.

3 ter. Per l'accesso ai contributi di cui al comma 3 *bis* le associazioni documentano:

- a) il possesso di codice ATECO tipologia attività artistiche e di intrattenimento;
- b) l'affiliazione a una delle federazioni nazionali di teatro non professionistico;
- c) l'avere a disposizione una direzione artistica o regia di comprovata esperienza.

4. Per l'accesso alle somme stanziare nel Fondo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 3, devono documentare:

- a) l'avvio di un percorso di risanamento finalizzato a ripristinare le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle istituzioni intervenendo sulla rinegoziazione del contratto integrativo aziendale, collegandolo a criteri legati all'incremento della produttività e su tutte le altre voci di bilancio non compatibili con il pareggio strutturale dei conti;
- b) a partire dall'anno 2016, di avere ottenuto nell'anno precedente incassi propri derivanti dall'attività svolta dall'ente non inferiori all'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo assegnati nell'anno precedente, con espressa e unica esclusione del FURS, rispettivamente del 3,5 per cento nell'anno 2016, del 7 per cento nell'anno 2017, del 10 per cento nell'anno 2018, e di percentuali superiori negli anni seguenti;
- c) che il rapporto tra il personale amministrativo e il personale totale non sia superiore al 40 per cento nell'anno 2015, al 35 per cento nell'anno 2016 e al 30 per cento dal 2017 e seguenti.

5. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è determinato

rispettivamente in 5.000 migliaia di euro e 2.500 migliaia di euro.

5 bis. Per garantire la continuità delle attività di enti, imprese operanti nel settore del cinema, ivi comprese le sale cinematografiche, e dello spettacolo dal vivo, associazioni, cooperative e fondazioni di cui al comma 1, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria Covid-19, in via straordinaria per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, non si applicano i termini, i criteri e le modalità per le richieste e l'erogazione dei contributi previsti dal medesimo fondo, dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli esercizi finanziari 2023-2027 i predetti criteri trovano applicazione con riferimento ai requisiti già maturati al 31 dicembre 2019. È fatta salva, altresì, l'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modificazioni, nelle ipotesi di avvenuta maturazione, a decorrere dal 2020, dei requisiti ivi prescritti.

5 bis.1. *Gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica possono concorrere annualmente, con separate istanze, all'assegnazione sia dei contributi FURS riservati al settore lirico sinfonico e musicale sia di quelli destinati al settore prosa e danza.*

5 ter. Le somme stanziare nel fondo per le annualità di cui al comma 5 bis sono assegnate a ciascuno degli enti, delle associazioni, delle cooperative e delle fondazioni di cui al comma 3, prendendo come riferimento le quote percentuali di partecipazione al riparto dell'anno 2019.

5 quater. Le somme del fondo di cui al comma 1 sono erogate nella misura non inferiore al novanta per cento dello stanziamento, secondo le modalità di cui al comma 5 ter e, per la restante quota, con le modalità individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale del turismo, sport e spettacolo, per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo. Nella ripartizione del fondo di cui alla legge regionale n. 44/1985 una quota dell'8 per cento è riservata alle bande musicali siciliane.

5 quinquies. Per gli anni 2023 e 2024, relativamente alle stagioni artistiche 2022 e 2023, la percentuale prevista dalla lettera b) del comma 4 è pari al 6 per cento per l'anno 2023 e all'8 per cento per l'anno 2024.”.

Nota all'art. 8, comma 1:

L'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato Taormina arte.

1. Gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed il comitato Taormina arte sono trasformati in fondazioni e acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato all'atto dell'approvazione, da parte degli amministratori cui compete la vigilanza e la tutela degli stessi enti, della deliberazione di trasformazione assunta dai commissari ad acta di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Le fondazioni subentrano nei diritti, negli obblighi, nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione.

3. Le fondazioni sono disciplinate (*parole soppresse*) dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

4. Le amministrazioni cui compete la vigilanza e la tutela degli enti autonomi lirici e sinfonici regionali procedono a dare attuazione alla presente disposizione mediante nomina di commissari ad acta.

5. Per i tre anni successivi alla trasformazione in fondazione viene mantenuto il contributo regionale nella misura necessaria alle esigenze della riorganizzazione e dello sviluppo della fondazione e comunque non superiore a quella fissata nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001. Al personale in servizio presso le fondazioni, così come previste dal presente articolo, si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche.”.

Nota all'art. 9, comma 1:

L'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, recante “Disposizioni finanziarie varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“1. Per l'erogazione di contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimenti ed interventi nel settore dei beni culturali è autorizzata la spesa complessiva di 8.200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025.

2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. La spesa di cui al comma 1 è destinata ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

- a) 30 migliaia di euro al monastero di San Martino delle Scale per l'organizzazione del XXXVIII Festival Organistico;
- b) 100 migliaia di euro per l'esecuzione degli scavi archeologici nell'acropoli di Hybla major a Paterno da parte della soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania;
- c) 500 migliaia di euro per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della Basilica Matrice "San Pietro" in Riposto da parte della soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania;
- d) 25 migliaia di euro alla parrocchia "San Pietro" di Modica per i festeggiamenti del santo patrono e per attività culturali;
- e) 130 migliaia di euro al comune di Comiso per l'acquisto della Cartiera Diana quale bene etnoantropologico di rilevanza storica riconosciuta;
- f) 30 migliaia di euro alla parrocchia del Sacro cuore di Gesù di Ragusa, per il rifacimento delle vetrate artistiche;
- g) 25 migliaia di euro alla basilica Santa Maria La Nova di Chiaramonte Gulfi per la manutenzione straordinaria e il recupero ligneo dell'arredo del 1600 della sacrestia;
- h) 25 migliaia di euro alla parrocchia del Sacro Cuore di Modica per l'acquisto dell'organo e di arredi;
- i) 25 migliaia di euro alla parrocchia Sacro Cuore di Modica per le celebrazioni del Sacro cuore di Gesù e per attività culturali;
- j) 50 migliaia di euro alla parrocchia Gesù e Maria di Campobello di Licata per il restauro dei nove dipinti della chiesa medesima;
- k) 30 migliaia di euro per la ristrutturazione del Museo della ceramica "Muceb" di Burgio;
- l) 30 migliaia di euro al comune di Calamonaci per i festeggiamenti del santo patrono e attività culturali;
- m) 50 migliaia di euro alla parrocchia di Santa Maria Maggiore di Ispica per l'organizzazione delle manifestazioni connesse alla settimana santa 2025 e per attività culturali relative all'anno santo;
- n) 50 migliaia di euro alla parrocchia di SS. Annunziata di Ispica per l'organizzazione delle

- manifestazioni connesse alla settimana santa 2025 e per attività culturali relative all'anno santo;
- o) 25 migliaia di euro alla chiesa madre Madonna del Rosario di Pozzallo per l'organizzazione della festa patronale e per attività culturali;
- p) 25 migliaia di euro alla parrocchia "Santa Maria la Nova" di Scicli per l'organizzazione delle manifestazioni connesse alla settimana santa e per attività culturali;
- q) 400 migliaia di euro per l'acquisto da parte della Regione della casa natale del premio Nobel Salvatore Quasimodo in Modica, composta da piano terra, primo piano, aggrottato e giardino;
- r) 25 migliaia di euro alla parrocchia Santa Maria di Betlemme per i festeggiamenti della Madonna Vasa Vasa di Modica e per attività culturali;
- s) 600 migliaia di euro al comune di Galati Mamertino per i lavori del 3° Stralcio Funzionale - recupero, consolidamento e valorizzazione del Palazzo De Spuches da adibire a spazio museale;
- t) 30 migliaia di euro alla parrocchia di "San Giorgio" di Modica per i festeggiamenti del santo patrono e per attività culturali;
- u) 25 migliaia di euro alla parrocchia "Madonna delle Grazie" di Modica per i festeggiamenti della santa patrona e per attività culturali;
- v) 25 migliaia di euro alla parrocchia Maria Santissima Annunziata e Giuseppe di Giarratana per l'organizzazione delle feste patronali e per attività culturali;
- w) 25 migliaia di euro all'arcipretura parrocchiale Basilica Maria SS. Assunta - Chiesa Madre di Monterosso Almo per l'organizzazione della festa patronale e per attività culturali;
- x) 160 migliaia di euro al comune di Campobello di Licata per il completamento dell'intervento di restauro e manutenzione dei 110 monoliti di travertino del parco della Divina Commedia;
- y) 20 migliaia di euro al comune di Bagheria per il restauro specialistico del piano nobile di Villa Cutò;
- z) 20 migliaia di euro alla chiesa della Madonna Santissima della Catena di Scillato per il *restauro dell'altare maggiore*;
- aa) 500 migliaia di euro all'arcidiocesi di Catania, di cui 400 migliaia di euro per i lavori di restauro conservativo della cappella di Sant'Agata del Duomo di Catania e 100 migliaia di euro per i lavori di efficientamento energetico e adeguamento strutturale della tensostruttura dell'oratorio della parrocchia San Giovanni Apostolo ed Evangelista di Catania;
- bb) 30 migliaia di euro alla parrocchia Santuario Madonna della consolazione di Termini Imerese per la realizzazione di investimenti ed interventi di riqualificazione di immobili destinati al culto;
- cc) 25 migliaia di euro alla parrocchia Santa Maria delle Stelle di Comiso per l'organizzazione di feste patronali e per attività culturali;
- dd) 25 migliaia di euro alla parrocchia San Giovanni Evangelista di Modica per l'organizzazione della festa religiosa e per attività culturali;
- ee) 50 migliaia di euro al comune di Trecastagni per la realizzazione del premio letterario nazionale "Erocole Patti" e della rassegna culturale "Scintille Letterarie 2025";
- ff) 25 migliaia di euro alla chiesa Sant'Antonio Abate di Pedara per l'organizzazione delle manifestazioni connesse alla settimana santa e per attività culturali;
- gg) 25 migliaia di euro alla chiesa San Giovanni Battista di San Giovanni la Punta per l'organizzazione delle manifestazioni connesse alla settimana santa e per attività culturali;
- hh) 25 migliaia di euro alla chiesa Santa Lucia di Catania per l'organizzazione delle manifestazioni connesse alla settimana santa e per attività culturali;
- ii) 25 migliaia di euro alla chiesa San Giuseppe in Ognina di Catania per l'organizzazione delle manifestazioni connesse alla settimana santa e per attività culturali;
- jj) 25 migliaia di euro alla chiesa San Giuseppe di Zafferana per l'organizzazione delle manifestazioni connesse alla settimana santa e per attività culturali;
- kk) 25 migliaia di euro alla chiesa San Giuseppe di Mazzarrone per l'organizzazione delle manifestazioni connesse alla settimana santa e per attività culturali;
- ll) 25 migliaia di euro alla chiesa S. Maria della Misericordia di Acireale per l'organizzazione delle manifestazioni connesse alla settimana santa e per attività culturali;
- mm) 25 migliaia di euro alla diocesi di Acireale per l'organizzazione delle manifestazioni connesse

- alla settimana santa e per attività culturali;
- nn) 25 migliaia di euro alla parrocchia Santa Caterina di S. Pietro Clarenza per l'organizzazione delle manifestazioni connesse alla settimana santa e per attività culturali;
- oo) 25 migliaia di euro alla parrocchia Santuario Santi Martiri Alfio, Filadelfio, Cirino di Trecastagni per l'organizzazione delle manifestazioni connesse alla settimana santa e per attività culturali;
- pp) 25 migliaia di euro alla parrocchia Maria Santissima della Salette di Aci Sant'Antonio per l'organizzazione delle manifestazioni connesse alla settimana santa e per attività culturali;
- qq) 195 migliaia di euro alla basilica di San Nicolò nel comune di Noto per il recupero e la conservazione dell'altare ligneo;
- rr) 60 migliaia di euro al comune di Casteltermini per la realizzazione degli eventi legati alla festa di Santa Croce, iscritta nel registro delle eredità immateriali della Sicilia (R.E.I.S.);
- ss) 30 migliaia di euro al comune di Palazzolo Acreide per la promozione e la valorizzazione dei beni culturali attraverso manifestazioni culturali di promozione del patrimonio;
- tt) 155 migliaia di euro alla chiesa basilica di San Sebastiano martire nel comune di Ferla per la ristrutturazione degli altari;
- uu) 50 migliaia di euro al parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria per realizzare il progetto culturale Agorà;
- vv) 25 migliaia di euro al comune di Marsala per l'organizzazione dell'evento culturale "Premio internazionale Mozia";
- ww) 25 migliaia di euro alla parrocchia Santo Spirito di Nicolosi per l'organizzazione delle manifestazioni connesse alla settimana santa e per attività culturali;
- xx) 25 migliaia di euro al comune di Ispica per il restauro dei monumenti "Abbeveratoio" e "Lavatoio" siti rispettivamente in via C. Ciano angolo SS115 ed in via Capponi angolo Strada Barriera;
- yy) 25 migliaia di euro al comune di Sant'Angelo di Brolo per la riqualificazione architettonica ed artistica delle edicole sacre di San Michele Arcangelo e della Madonna del Tindari;
- zz) 25 migliaia di euro al comune di Monforte San Giorgio per il restauro e la valorizzazione del polittico raffigurante la Madonna con il Bambino conservata presso la chiesa di S. Giorgio;
- aaa) 250 migliaia di euro al Gruppo di azione locale (GAL) Terre Normanne finalizzate alla realizzazione del progetto "Palermo Normanna";
- bbb) 25 migliaia di euro in favore alla parrocchia Santa Maria delle Stelle di Comiso per il restauro del coro ligneo dell'Altare Maggiore;
- ccc) 50 migliaia di euro al comune di Acicastello per attività culturali;
- ddd) 50 migliaia di euro al comune di Vizzini per la realizzazione del parco letterario del verismo tra i comuni di Vizzini, Licodia Eubea e Mineo;
- eee) 480 migliaia di euro per tutte le attività prodromiche e connesse alla riapertura del Museo regionale dei relitti greci di Gela da parte della soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Caltanissetta;
- fff) 25 migliaia di euro al comune di Mazzarino per i lavori di riqualificazione del castello "U Cannune";
- ggg) 25 migliaia di euro al comune di Niscemi per un progetto di valorizzazione culturale, percorsi di promozione e fruizione del museo civico;
- hhh) 70 migliaia di euro al comune di Partanna per la realizzazione degli eventi della rassegna ArteMusiCultura;
- iii) 500 migliaia di euro al comune di Gibellina da destinare alla Fondazione Orestadi per la promozione di attività culturali;
- jjj) 30 migliaia di euro al comune di Mezzojuso per la realizzazione del laboratorio di iconografia bizantina, pittura e restauro della Scuola Agiografica Joannikios di Mezzojuso;
- kkk) 25 migliaia di euro al santuario diocesano San Rocco di Butera per l'acquisto di banchi ecclesiastici;
- lll) 25 migliaia di euro alla chiesa Maria SS. Immacolata di Mazzarino per l'acquisto di banchi

ecclesiastici;

mmm) 30 migliaia di euro alla chiesa Missione Carismatica Parola della Grazia di Gela per l'acquisto di arredi ecclesiastici e di un climatizzatore;

nnn) 30 migliaia di euro per la chiesa evangelica Assemblea di Dio in Italia di Milena per l'acquisto di attrezzature e arredi;

ooo) 25 migliaia di euro al comune di Caltanissetta per il restauro dell'opera "La Iacaduta" dell'artista Biancardi;

ppp) 150 migliaia di euro alla fondazione comunale Teatro Bellini di Acireale per la realizzazione di eventi culturali e le finalità statutarie;

qqq) 90 migliaia di euro all'arcidiocesi di Monreale per la realizzazione di interventi di recupero, valorizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio culturale e restauro: della parrocchia Maria SS. Annunziata con sede in Partinico per lavori di adeguamento liturgico del Presbiterio, realizzazione di nuovo altare ed ambone in marmo; della parrocchia Maria SS. del Rosario con sede in Partinico per l'acquisto di un nuovo organo, la posa in opera e la realizzazione di impianto di amplificazione; della parrocchia Maria SS. Assunta con sede in Carini per il restauro della statua della Madonna Immacolata custodita presso la chiesa madre Maria SS. Assunta; della parrocchia SS. Redentore e San Nicolò di Bari con sede in San Giuseppe Jato per il restauro della Statua di San Giuseppe sita nella Chiesa madre; dalla parrocchia di San Francesco con sede in Monreale per il restauro della statua della Madonna Immacolata custodita presso la chiesa di San Francesco;

rrr) 30 migliaia di euro al comune di Geraci Siculo per attività volte alla promozione artistica, culturale e delle tradizioni del territorio;

sss) 40 migliaia di euro alla parrocchia Maria SS. Assunta di Palazzo Adriano per la realizzazione della posa in opera di campane e relativo impianto di automazione;

ttt) 45 migliaia di euro alla parrocchia di Maria SS. Lume di Palazzo Adriano per la realizzazione di un portale bronzeo;

uuu) 25 migliaia di euro alla parrocchia Maria SS. della Visitazione - Collegiata Chiesa madre di Enna per il restauro conservativo della statua della Madonna della Visitazione;

vvv) 25 migliaia di euro alla diocesi di Piazza Armerina per interventi di restauro del portone ligneo della Chiesa madre San Giacomo Maggiore di Villarosa;

www) 25 migliaia di euro alla parrocchia Maria SS. delle Grazie di Marettimo per lavori di manutenzione e restauro della statua di San Giuseppe, della cappella del Rotolo e della cappella dell'Addolorata;

xxx) 30 migliaia di euro all'unità pastorale di Cianciana SS. Trinità, B.V.M. del Carmelo, S. Antonio di Padova di Cianciana per ristrutturazione e acquisto di arredi, incluse sedie, elettrificazione campane, amplificazione e cassette espositive in legno;

yyy) 20 migliaia di euro alla parrocchia S. Vincenzo Ferreri di Calamonaci per l'acquisto di nuove campane e l'automazione di quelle esistenti;

zzz) 85 migliaia di euro all'Arcidiocesi di Agrigento per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'Opera di Gioeni, locali di via Oblati;

aaaa) 100 migliaia di euro alla galleria regionale di Palazzo Bellomo per la realizzazione del progetto "Lux Divina";

bbbb) 25 migliaia di euro all'arcidiocesi di Catania per il restauro dell'organo ed opere d'arte della basilica Maria Santissima Annunziata al Carmine di Catania;

cccc) 80 migliaia di euro al comune di Grammichele per la promozione di eventi culturali;

dddd) 40 migliaia di euro alla parrocchia Immacolata Vulgo San Giuseppe di Milena per l'acquisto di banchi ecclesiastici;

eeee) 50 migliaia di euro al comune di Aci Castello da destinare alla realizzazione di un progetto di Street art su pareti scelte dall'amministrazione comunale per creare un percorso di opere d'arte tra le strade del comune avente ad oggetto il tema del "Mito sulla Riviera dei Ciclopi";

ffff) 40 migliaia di euro al comune di Randazzo da destinare ai lavori di recupero e di riqualificazione della biblioteca comunale;

gggg) 150 migliaia di euro al comune di Ragusa per il rifacimento del prospetto di Palazzo INA sito in Ragusa;

hhhh) 20 migliaia di euro alla parrocchia di San Giuseppe di Cassibile per la festa del santo patrono;

iiii) 50 migliaia di euro al comune di Floridia per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio culturale;

jjjj) 200 migliaia di euro al comune di Bagheria per la realizzazione della Casa del Cinema e della Televisione presso Villa Cutò (ampliamento del restauro delle sale al piano nobile, acquisto di attrezzature per potenziare l'allestimento, abbattimento delle barriere architettoniche);

kkkk) 100 migliaia di euro al comune di Ravanusa per la rifunzionalizzazione del polo museale Salvatore Lauricella, ivi compreso l'acquisto di arredi e attrezzature;

llll) 30 migliaia di euro al comune di Nicosia per la realizzazione del progetto "Storia e archeologia del Monte Altesina";

mmmm) 120 migliaia di euro al comune di Troina al fine di promuovere il patrimonio culturale del territorio e per la costituzione e la dotazione patrimoniale della fondazione Ruggero I;

nnnn) 60 migliaia di euro al comune di Capaci da destinare per un importo pari a 25 mila euro al sostegno e alla realizzazione di iniziative promosse e/o patrocinate dalle parrocchie Sant'Erasmo Vescovo e Martire e Beata Pina Suriano di Capaci e per un importo pari a 35 mila euro per iniziative di carattere culturale;

oooo) 25 migliaia di euro al comune di Mezzojuso per la rievocazione storica in maschera del Mastro di Campo e per il sostegno di attività culturali e della consulta delle donne;

pppp) 25 migliaia di euro al comune di Petralia Sottana per le iniziative legate alla celebrazione della Madonna dell'Alto;

qqqq) 30 migliaia di euro alla parrocchia di San Pietro di Piazza Armerina per la realizzazione di uno spazio espositivo permanente dell'erbario di Federico Roccella (1894) nei locali dell'ex convento dei Minori riformati;

rrrr) 45 migliaia di euro alla parrocchia San Domenico di Regalbuto per la realizzazione di interventi di restauro del patrimonio storico-artistico parrocchiale;

ssss) 50 migliaia di euro alla parrocchia San Giovanni Battista in Enna per le spese in occasione dell'evento presso il Vaticano in occasione del prossimo Giubileo;

tttt) 200 migliaia di euro al comune di Monreale per la realizzazione dell'illuminazione artistica del castello di San Benedetto o Castellaccio - Club alpino siciliano;

uuuu) 150 migliaia di euro al monastero di San Martino delle Scale per interventi di manutenzione straordinaria dell'abbazia;

vvvv) 100 migliaia di euro alla parrocchia Santa Barbara VM di Paterno per il restauro e la manutenzione straordinaria dei ceri votivi;

wwwv) 50 migliaia di euro al comune di Riposto per attività di riqualificazione e promozione dei percorsi museali e dei beni culturali;

xxxx) 25 migliaia di euro alla parrocchia di Roccapalumba per l'acquisto di un organo a canne;

yyyy) 25 migliaia di euro alla parrocchia del S. Sepolcro di Bagheria per interventi sulla chiesa dell'Assunta di Villa Palagonia di manutenzione del tetto della sagrestia, per l'acquisto di arredi sacri e per il restauro della tela di San Francesco;

zzzz) 30 migliaia di euro in favore della fondazione Giovanni Guarino Amella per interventi in attuazione delle finalità statutarie;

aaaa) 25 migliaia di euro alla parrocchia Santa Barbara di Licata per l'acquisto di arredi;

bbbb) 50 migliaia di euro alla parrocchia Nostra Signora delle Nazioni in S. Eugenio Papa per la XVI settimana delle Nazioni;

cccc) 100 migliaia di euro alla diocesi di Noto per lavori di ristrutturazione delle tele: santi Cosma e Damiano, San Corrado, San Rocco, San Girolamo, San Leonardo, San Gregorio, San Giacomo, Madonna con bambino, San Giuseppe e Angeli, l'Immacolata e Sacro Cuore.”.

Nota all'art. 10, comma 1:

L'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, recante "Legge di stabilità regionale 2025-2027.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Contributo per l'acquisto di ausili sportivi per atleti disabili.

1. La Regione eroga alle federazioni sportive (FSNP/FSP) e discipline sportive (DSAP/DSP) riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP), per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, un contributo di 250 migliaia di euro *per l'acquisto di attrezzature, di protesi, di carrozzine e altri ausili sportivi per atleti disabili, nonché per la copertura delle spese di trasporto degli atleti.*

2. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, a valere sulle risorse della Missione 6, Programma 1, capitolo 473760."

Nota all'art. 11, comma 1:

L'articolo 10 della legge regionale 10 giugno 2025, n. 26, recante "Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Borsa di studio "Sara Campanella".

1. Il dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio è autorizzato a finanziare borse di studio fino a un massimo complessivo annuo di 50 migliaia di euro, dedicate alla memoria della studentessa Sara Campanella, destinate a studentesse e studenti dell'Università degli Studi di Messina.

2. Il numero delle borse di studio, le modalità e i requisiti di accesso sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, la spesa di 50 migliaia di euro annui (Missione 4, Programma 4).

3 bis. Il dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'associazione Sara Campanella al fine di programmare un calendario di iniziative sul territorio regionale volte a sensibilizzare i giovani sul tema del contrasto alla violenza di genere.

3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la spesa di 50 migliaia di euro annui (Missione 4, Programma 6), cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi esercizi finanziari, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 - Tabella "A" - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).".

Nota all'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c):

L'articolo 17 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante "Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028", per effetto delle modifiche apportate dalle lettere a), b) e c) del comma che si annota, risulta il seguente:

"Interventi in materia di istruzione.

1. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a concedere un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2026, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per l'acquisizione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici destinati ai propri studenti con disabilità. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, da adottarsi, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma (Missione 4, Programma 6).

2. Al fine di rafforzare il diritto allo studio, l'inclusione scolastica e la qualità dell'offerta formativa nel sistema scolastico regionale, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2026, ad attuare i seguenti interventi (Missione 4, Programma 6):

- a) concedere un contributo straordinario, *pari a 623 migliaia di euro*, alle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo che ne facciano richiesta, per la copertura delle spese sostenute per l'attivazione di servizi di mediazione linguistica e culturale, svolti da mediatori iscritti in appositi albi o elenchi;
- b) concedere un contributo straordinario, pari a 150 migliaia di euro, in favore dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), destinato all'acquisto di materiale didattico e alla realizzazione di progetti e attività extracurricolari;
- c) attivare servizi di assistenza tecnica a supporto delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, finalizzati a facilitare la partecipazione ai bandi finanziati con risorse extra regionali, per un importo complessivo pari a 450 migliaia di euro;
- d) promuovere progetti di educazione alimentare quali strumenti di prevenzione e contrasto alla malnutrizione, alle patologie croniche non trasmissibili e ai disturbi del comportamento alimentare, autorizzando a tal fine un contributo *pari a 520 migliaia di euro* a favore delle istituzioni scolastiche statali di primo e del secondo grado;
- e) concedere un contributo straordinario, *pari a 1.757 migliaia di euro*, in favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la realizzazione di attività, anche sperimentali, aventi carattere culturale, artistico e/o scientifico.

3. Con uno o più decreti del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio sono disciplinate le modalità di attuazione e di erogazione degli interventi di cui al comma 2.

4. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 e successive modificazioni, le parole "per le attività di sperimentazione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado" sono sostituite dalle parole "per le attività di sperimentazione di ampliamento dell'offerta formativa nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado".

Note all'art. 13, comma 2:

L'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 16, recante "Interventi a sostegno della stamperia Braille e modifiche all'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33 relativamente al Consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi "Opere riunite I. Florio - F. ed A. Salamone" di Palermo.", così dispone:

"1. L'Unione italiana dei ciechi operante in Sicilia, nell'ambito dei servizi istituzionali, ha facoltà di destinare a sede della stamperia regionale Braille a Catania, anche modificandone la destinazione d'uso, uno dei propri immobili, con l'adeguamento dei relativi locali, a prescindere dalle motivazioni e dalle modalità attraverso cui essi sono stati acquisiti al proprio patrimonio.

2. La stamperia regionale Braille è preposta alla stampa in Braille di testi scolastici di ogni ordine e grado, di pubblicazioni e riviste professionali, culturali, formative ed informative e ove necessario anche alla registrazione su dischi e nastri magnetici.

3. La stamperia Braille può istituire una biblioteca regionale Braille ed elettronica, promuovere ed organizzare convegni, seminari per la diffusione del Braille e di altri sussidi tecnologici e tiftecnici multimediali.

4. Si intende abrogato quanto in contrasto con la presente legge.”.

L’articolo 6 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, recante “Norme a sostegno dell’attività del Consiglio regionale dell’Unione italiana ciechi. Istituzione del centro "Helen Keller" di Messina. Incremento della produzione della stamperia regionale Braille di Catania.”, così dispone:

“1. La stamperia regionale Braille, oltre a volumi in caratteri Braille, può produrre materiale tiftecnico, tiflodidattico e libri con caratteri ingranditi per ipovedenti e ogni altro materiale didattico, anche informatico, che può servire per l’inserimento scolastico e l’integrazione sociale dei minorati della vista.

2. La gestione della stamperia regionale Braille è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui quattro designati dall’Unione italiana ciechi ed uno designato dall’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

3. Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità della stamperia regionale Braille sono esercitate da un collegio di tre revisori dei conti iscritti all’Albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente uno dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente e due dall’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell’Unione italiana ciechi.”.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 1030/A stralcio V “Disposizioni in materia di lavoro, istruzione, turismo e spettacolo”, elaborato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 64 comma 1 del Regolamento interno sulla base degli articoli del disegno di legge n. 1030 stralciati dalla Presidenza Ars e trasmessi alla Commissione in data 13 gennaio 2026.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Ferrara Fabrizio, presidente e relatore; Caronia Maria Anna, vicepresidente; Chinnici Valentina, vicepresidente; Marchetta Serafina, segretario; Bica Giuseppe, Gennuso Riccardo, Geraci Salvatore, La Vardera Ismaele, Lantieri Annunziata Luisa, Porto Alessandro, Saverino Ersilia, Schillaci Roberta il 18 febbraio 2026.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 176 del 27 gennaio 2026, nelle sedute n. 177 del 28 gennaio 2026, n. 178 del 3 febbraio, n. 180 del 17 febbraio 2026 e n. 181 del 18 febbraio 2026.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 181 del 18 febbraio 2026.

Relatore: Fabrizio Ferrara.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 238 del 25 marzo 2026, n. 243 del 14 aprile 2026, n. 249 del 12 maggio 2026 e 250 del 13 maggio 2026.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 250 del 13 maggio 2026.

(2026.21.1385)01

LEGGE 28 maggio 2026, n. 13.

Norme in materia di personale ed enti locali. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme in materia di personale della Regione

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e successive modificazioni, dopo le parole "dell'attribuzione dell'indennità di buonuscita" sono aggiunte le parole "o del trattamento di fine rapporto" e dopo le parole "dell'ammontare dell'indennità di buonuscita" sono aggiunte le parole "o del trattamento di fine rapporto".

2. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti della Regione cessati dal servizio per qualsiasi causa è corrisposto nel tempo massimo di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio.

3. Al fine di non creare disparità di trattamento tra i dipendenti della Regione, al personale regionale iscritto al Fondo pensioni Sicilia di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modificazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e successive modificazioni.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di trattamento accessorio dei dipendenti collocati in aspettativa sindacale

1. Il comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni è abrogato. Agli oneri discendenti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziare a legislazione vigente del Fondo risorse decentrate del personale della Regione.

Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13
in materia di contributi ai comuni in dissesto per personale in sovrannumero*

1. Le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni si applicano anche per gli esercizi finanziari 2027 e 2028.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 in materia di attribuzioni dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni, dopo le parole "energie e fonti energetiche" sono aggiunte le parole "incluse le autorizzazioni uniche di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e successive modificazioni, soggette alla VIA di competenza regionale".

2. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 28/1962 e successive modificazioni, dopo le parole "valutazione impatto ambientale" sono aggiunte le parole "con esclusione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) in materia di energia".

Art. 5.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 e all'articolo 5 bis della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 in materia di trasporto di salme e strutture per il commiato

1. All'articolo 10 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "in abitazioni inadatte per l'osservazione" sono aggiunte le parole "o in casa di riposo o in istituti di ricovero per anziani, non dotati di depositi di osservazione" e dopo le parole "o presso le apposite strutture di cui all'articolo 12" sono aggiunte le parole "o presso l'abitazione privata del defunto";

b) al comma 2 le parole "previo accertamento della morte ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, i cadaveri" sono sostituite dalle parole "previa certificazione di morte e di trasporto redatto dal medico del reparto intervenuto in occasione del decesso, nelle modalità indicate dal comma 3 ed esclusi i sospetti che la morte sia dovuta a reato e costituisca pregiudizio per la salute pubblica, le salme" e dopo le parole "presso le strutture per il commiato" sono aggiunte le parole "o l'abitazione privata del defunto";

c) al comma 9 dopo le parole "in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica." sono aggiunte le parole "È l'impresa funebre che, con personale appositamente formato, provvede al trattamento antiputrefattivo e al confezionamento del feretro. L'addetto al trasporto funebre, in quanto incaricato di pubblico servizio, all'atto della chiusura del feretro, verifica l'identità del defunto, la regolarità del confezionamento del feretro in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sul territorio nazionale ed internazionale e l'apposizione del sigillo; l'addetto al trasporto funebre attesta altresì l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale."

2. Al comma 5 dell'articolo 5 bis della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18, come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 4, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nell'alinea la parola "esclusivo" è sostituita dalla parola "commerciale";

b) alla lettera d) dopo le parole "edilizi locali" sono aggiunte le parole "e dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e dopo le parole "geografiche particolari" sono aggiunte le parole "e strutturali dei locali".

Art. 6.

Interpretazione autentica dell'articolo 75 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 in materia di rapporto di lavoro con l'Amministrazione forestale

1. Il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 si interpretano, fin dalla data di entrata in vigore, nel senso che il riconoscimento del punteggio di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni e la conseguente ricollocazione nelle rispettive graduatorie distrettuali sono riservati esclusivamente a coloro i quali alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 3/2024 e successive modificazioni risultano comunque inseriti nelle predette graduatorie distrettuali.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 75 della legge regionale n. 3/2024 e successive modificazioni sono abrogati.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di contributi alle associazioni di enti locali

1. Al comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni le parole “venti anni” sono sostituite dalle parole “cinque anni”.

Art. 8.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 in materia di lavoratori ASU

1. All'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole “Gli enti pubblici possono assumere” sono inserite le parole “fino al 31 dicembre 2027”;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. I lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili di cui al comma 4, inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 15 e successive modificazioni, interessati dal processo di stabilizzazione previsto dal medesimo comma 4, qualora questo non sia ancora stato definito alla data del 30 giugno 2026, permangono nel bacino di appartenenza e continuano a percepire il sussidio e l'eventuale integrazione oraria fino a 36 ore, a valere sulle somme iscritte nel fondo di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).”.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di assegnazione dei lavoratori ASU

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni le parole “è prorogato al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “è prorogato al 31 dicembre 2027”.

Art. 10.

*Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1
in materia di contributi ai comuni in dissesto*

1. Al comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 gennaio 2026” e dopo le parole “per la copertura del disavanzo” sono aggiunte le parole “o per le spese di personale”.

Art. 11.

*Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15
in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo*

1. Alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 le parole “nella misura di almeno uno ogni 500.000 abitanti” sono sostituite dalle parole “nella misura di uno per ciascuna ASP e di due per ciascuna ASP ricadente nelle aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania”;

b) il comma 3 dell'articolo 10 è abrogato;

c) l'articolo 11 è abrogato.

Art. 12.

*Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 2024, n. 6
in materia di progetti di recupero ambientale delle cave*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 2024, n. 6 e successive modificazioni le parole “entro i successivi ventiquattro mesi” sono sostituite dalle parole “entro i successivi trentasei mesi”.

Art. 13.

*Circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale
su gomma extraurbano*

1. Al fine di garantire la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma extraurbano di tutti i soggetti appartenenti alle Forze armate italiane (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri), ai corpi a ordinamento militare (Guardia di finanza e Guardia costiera) e ai corpi a ordinamento civile (Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Polizia penitenziaria e Corpo forestale regionale) in servizio e in possesso di apposito tesserino di riconoscimento, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa nel limite massimo di 2.450 migliaia di euro (Missione 10, Programma 2);

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme occorrenti per le finalità di cui al comma 1 a favore delle aziende di trasporto pubblico locale.

3. È altresì autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 350 migliaia di euro per l'acquisizione da parte del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti di una piattaforma informatica per il controllo della spesa di cui al comma 1 (Missione 1, Programma 8).

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2026, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 - Tabella "A" - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

Art. 14.

Corsi di formazione per gli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle Asp

1. L'Assessorato regionale della salute organizza tramite il CEFPAS corsi di formazione rivolti agli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle ASP, in materia di progetti terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria sostenuti da budget di salute.

2. I costi per i corsi di cui al comma 1 restano a carico delle singole Asp.

Art. 15.

*Interpretazione autentica in materia di personale regionale
transitato previdenzialmente all' INPS*

1. Per il personale della Regione che dall'1 gennaio 2001, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è transitato *ope legis* sotto il profilo previdenziale all'INPS, rimanendo dipendente regionale in continuità con la Regione dalla data di assunzione, in caso di richiesta di cumulo dei periodi assicurativi, la quota di pensione a carico della Regione, maturata fino al 31 dicembre 2000, è determinata secondo il sistema di calcolo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di servizio utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita presso la Regione.

2. Agli oneri discendenti dal presente articolo provvede il Fondo pensioni della Regione, previa adozione degli atti finalizzati al trasferimento delle necessarie risorse da parte dell'INPS.

Art. 16.

Aiuti alle imprese per il contrasto al caro carburante

1. Al fine di far fronte agli effetti della crisi economica conseguente agli eventi bellici in corso che hanno determinato significativi aumenti dei costi dei carburanti, la Regione concede agevolazioni, sotto forma di contributi a fondo perduto a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti nel periodo intercorrente fra l'1 marzo e il 31 dicembre 2026, in favore di:

a) operatori dell'autotrasporto per conto terzi operanti in Sicilia, anche nell'ambito del trasporto combinato strada-mare;

b) aziende agricole localizzate in qualsiasi comune della Regione e imprese contoterziste esercenti l'attività agro-meccanica in Sicilia in relazione al maggior costo sostenuto per il gasolio agricolo;

c) imprese di pesca, inclusi gli operatori della pesca artigianale e le imprese autonome della piccola pesca, con unità iscritte nei relativi registri degli uffici marittimi della Regione, in relazione al maggior costo sostenuto per il gasolio destinato all'impiego per l'attività di pesca marittima.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti fino a concorrenza dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 ed entro i limiti e in conformità alle previsioni del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente di cui alla comunicazione della Commissione C (2026) 2947 e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa complessiva di 30.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro per il settore dell'autotrasporto (Missione 10, Programma 2), 10.000 migliaia di euro per il settore dell'agricoltura (Missione 16, Programma 1) e 5.000 migliaia di euro per il settore della pesca (Missione 16, Programma 2).

4. Con decreti rispettivamente dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), e dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea per gli interventi di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia e previo parere delle competenti commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

5. All'onere di cui al comma 3 si fa fronte:

a) quanto a 6.500 migliaia di euro mediante le maggiori entrate derivanti dal versamento in favore del bilancio della Regione da parte di IRFIS FinSicilia S.p.A., entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle disponibilità del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni;

b) quanto a 23.500 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 - Tabella "A" - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

Art. 17.

Modifica dell'articolo 118 della legge regionale del 31 gennaio 2024, n. 3 in materia di tutela delle donne vittime di violenza

1. All'articolo 118 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni, le parole "Fino al 31 dicembre 2025, e comunque nelle more della definizione di una disciplina statale," sono soppresse.

Art. 18.

Obblighi di comunicazioni nei procedimenti relativi ai contratti pubblici regionali

1. Il dirigente che intenda discostarsi da una stretta applicazione del principio di rotazione degli incarichi da conferire ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni è tenuto ad informarne il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che, a sua volta, informa l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), motivando le ragioni della propria scelta.

2. Il mancato adempimento dell'obbligo informativo di cui comma 1 rileva ai fini della valutazione della performance dirigenziale.

Art. 19.

Norme e disposizioni in materia di lavoro agile per i dipendenti regionali con disabilità

1. I dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali regionali, con riconoscimento di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, hanno diritto prioritario all'esercizio della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, per un orario settimanale che, su richiesta del dipendente, può estendersi fino a un massimo di 36 ore.

2. L'esercizio di tale diritto è attivato mediante comunicazione scritta del lavoratore al dirigente generale e diviene immediatamente operativo trascorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, anche in caso di mancata formalizzazione.

3. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il dirigente generale provvede a formalizzare l'attivazione del lavoro agile, concordando con il dipendente i profili tecnici e le modalità operative, anche in deroga alle disposizioni regolamentari vigenti in materia, senza opporre motivazioni attinenti alla sussistenza del diritto.

4. Il presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20.

Incompatibilità incarichi nelle aziende sanitarie

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie provinciali e nelle aziende ospedaliere sono incompatibili con la carica di sindaco, componente della giunta comunale, consigliere comunale, presidente del consiglio circoscrizionale e consigliere circoscrizionale.

Art. 21.

Rappresentanza del presidente del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio comunale rappresenta l'intero consiglio comunale. Nelle occasioni istituzionali, segno distintivo del presidente è una fascia bicolore, di colore giallo e rosso aranciato, tale da richiamare i colori della Regione siciliana, con lo stemma della Repubblica, della Regione siciliana e quello del comune, da portarsi a tracolla.

Art. 22.

*Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16
in materia di contributi straordinari agli enti locali*

1. All'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, sono fatti salvi e conseguentemente ripristinati i contributi straordinari già assegnati agli enti locali con provvedimenti antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stata presentata istanza di erogazione entro il termine del 31 dicembre 2023. I predetti contributi possono essere richiesti dagli enti beneficiari entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del presente comma si applicano nei limiti delle risorse già stanziare, impegnate o comunque disponibili a legislazione vigente e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.”.

Art. 23.

Norme in materia di personale stabilizzato ex LSU

1. Al fine di concorrere alla piena funzionalità dei servizi svolti dagli enti locali siciliani mediante l'incremento della dotazione oraria dei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge concernenti il personale proveniente dal bacino ex LSU stabilizzato in data antecedente all'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2026 è autorizzata la spesa di 1.500 migliaia di euro in favore degli enti locali che hanno proceduto alle predette stabilizzazioni e che non rientrano tra quelli destinatari dell'intervento di cui al comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1. Il suddetto incremento è determinato, fermo restando il rispetto della disciplina e dei limiti derivanti dalla vigente normativa nazionale di riferimento in materia di personale, attribuendo priorità ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge con minore dotazione oraria (Missione 18, Programma 1).

2. Al riparto delle somme di cui al presente articolo si procede con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica proporzionalmente alle unità di personale di cui al comma 1 in servizio presso ciascun ente locale alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le assegnazioni di cui al presente articolo costituiscono trasferimenti a sostegno del bilancio degli enti locali destinatari per le finalità indicate al medesimo comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale n.1/2026 non soggetti alla rendicontazione di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo esercizio finanziario, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale n.1/2026 - Tabella “A” - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).”.

Art. 24.

Disposizioni in materia di divieto di assunzioni

1. Al fine di garantire il contenimento della spesa pubblica regionale e l'equilibrio dei bilanci, agli enti del GAP della Regione siciliana, con esclusione della Regione, è fatto divieto, fino alla prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana eletta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di avviare o procedere ad assunzioni di personale con qualsiasi tipologia di contratto subordinato (tempo determinato, indeterminato, full e part-time) nonché con le forme di apprendistato e flessibili (contratti di formazione lavoro e co.co.co). Tale divieto non si applica alle procedure di reclutamento, mobilità e stabilizzazione già avviate o definite alla data di entrata in vigore della presente legge. Il divieto non si applica altresì al personale sanitario delle Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere, al personale stagionale della Regione e degli enti regionali già regolarmente inserito nelle apposite graduatorie, alle modifiche e novazioni contrattuali relative ad integrazioni orarie per il personale con contratto a tempo parziale in essere e alle stabilizzazioni del personale degli enti partecipati dalla Regione nonché ai contratti stagionali delle Fondazioni e degli enti regionali lirici e sinfonici. Restano validi i procedimenti di assunzione che abbiano già prodotto effetti giuridici tra le parti. Tutti gli atti posti in essere in contrasto con tale divieto sono nulli.

Art. 25.

*Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11
in materia di vice presidente del consiglio comunale*

1. Al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 e successive modificazioni dopo le parole "vice presidente" sono inserite le parole "o ai due vice presidenti, ove previsti," e dopo le parole "dell'ente." sono aggiunte le parole "L'indennità di cui al primo periodo, su espressa richiesta degli interessati, non è corrisposta."

Art. 26.

*Interpretazione autentica di norma
in materia di contributi ai comuni in dissesto*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e successive modificazioni l'espressione "chiusura del conto di tesoreria" si intende riferita o alla chiusura del conto di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni o alla chiusura del conto di tesoreria presso l'istituto bancario convenzionato con l'ente.

Art. 27.

*Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1
in materia di riserva a favore dei comuni*

1. Al comma 31 dell'articolo 11 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 le parole "entro il 30 aprile dell'esercizio corrente" sono sostituite dalle parole "entro il 30 aprile dell'esercizio corrente ovvero entro il 31 maggio 2026, limitatamente ai comuni colpiti da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e per i quali il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025 sia stato prorogato al 31 maggio 2026 ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 13 del decreto legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59".

Art. 28.

*Disposizioni in materia di Garante regionale per i diritti e doveri culturali
e di Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza*

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 le parole "presso la Presidenza della Regione" sono sostituite dalle parole "presso l'Assessorato regionale per i beni culturali e l'identità siciliana".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 le parole "presso la Presidenza della Regione" sono sostituite dalle parole "presso l'Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro".

Art. 29.

*Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2005, n. 6
in materia di personale comandato*

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2005, n. 6 dopo le parole "da parte delle amministrazioni destinatarie" sono aggiunte le parole " , fatte salve le indennità specifiche per mansioni giudiziarie effettivamente svolte, qualora le medesime non siano già previste dal C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione".

Art. 30.

Disposizioni in materia di contributi alle unioni dei comuni

1. Il contributo alle unioni dei comuni e alle convenzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni relativo all'esercizio finanziario 2025 può essere utilizzato per le attività avviate nel corso del predetto esercizio finanziario e proseguite nell'esercizio finanziario 2026, previa rendicontazione entro il 31 dicembre 2026.

Art. 31.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabella "A" e tabella "B" discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 32.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 maggio 2026.

SCHIFANI

Assessore regionale
per l'economia

DAGNINO

Allegati

TABELLA A

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2026 - 2028
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

							Previsione attuale				Variazione in diminuzione				Variazione in aumento				Risultante						
Titolo	Tipologia	Categoria	Amministrazione	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Natura Fondi	2026	2027	2028	Cassa	2026	2027	2028	Cassa	2026	2027	2028	Cassa	2026	2027	2028	Cassa	Art.	Comma
2	102	1	11	3	8126	(MODIFICA DENOMINAZIONE) CARICO DEI PROPRIETARIE DEI CANI, DA CORRISPONDERSI IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE O DI PASSAGGIO DI PROPRIETA' PRESSO L'ANAGRAFE CANINA.	1	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	1, lett b)	
5	400	3	4	2	8741	RIMBORSO DELLE DISPONIBILITA' DELLA GESTIONE DEL FONDO SICILIANO PER LE ADESIONI AL CREDITO IN FAVORE DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2019, N. 1.		0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	16	5, lett a)	
TOTALE SPESA											0,00	0,00	0,00		0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00						

Visto: SCHIFANI

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Previsione attuale						Variazione in diminuzione				Variazione in aumento				Risultante				Nomenclatore	
Missione	Programma	TITOLO	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Note	2026	2027	2028	Cassa	2026	2027	2028	Cassa	2026	2027	2028	Cassa	Art.
10	2	1	8	2	270057	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	13
TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI A CARICO DEI CONTRIBUENTI ALLA LINEA DI GARANTIRE LA CIRCOLAZIONE GRATUITA SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E PER GLI INTERVENTI EXTRAURBANI AI SOGGETTI DI SUOI AL COMMA 1 DELL'ART. 13 DELLA L.R. 0/2026																			
1	8	2	67293	N	SPESE PER LA PNT A COMMA 1 INFORMATICHE PER IL CONTROLLO DEL RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE GRATUITA SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA EXTRAURBANO.	E	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	13
IN FAVORE DI OPERATORI DELL'AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI OPERANTI IN SERVIZIO PUBBLICO COMBINATO STRADAMARE, A PARZIALE RISTORO DEI MAGGIORI COSTI DI RAGIONE CORRENTE PER IL PERIODO INTERCORRENTE FRA IL 01 MARZO E IL 31 DICEMBRE 2026.																			
10	2	1	8	2	270058	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16 1 lett c), 3
CONTRIBUTI A FONDO PERIUTO IN FAVORE DI OPERATORI DELL'AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI OPERANTI IN SERVIZIO PUBBLICO COMBINATO STRADAMARE, A PARZIALE RISTORO DEI MAGGIORI COSTI DI RAGIONE CORRENTE PER IL PERIODO INTERCORRENTE FRA IL 01 MARZO E IL 31 DICEMBRE 2026.																			
16	1	1	10	2	140080	N	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	16 1 lett b), 3
IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE CONTINTERZISTE ESERCENTI L'ATTIVITA' AGRO-MECANICA IN SICILIA, A PARZIALE RISTORO DEI MAGGIORI COSTI DI RAGIONE CORRENTE PER IL PERIODO INTERCORRENTE FRA IL 01 MARZO E IL 31 DICEMBRE 2026, A PARZIALE RISTORO DEI MAGGIORI COSTI DI RAGIONE CORRENTE PER IL PERIODO INTERCORRENTE FRA IL 01 MARZO E IL 31 DICEMBRE 2026.																			
IL GASOLIO AGRICOLO NEL PERIODO INTERCORRENTE FRA IL 01 MARZO E IL 31 DICEMBRE 2026, A PARZIALE RISTORO DEI MAGGIORI COSTI DI RAGIONE CORRENTE PER IL PERIODO INTERCORRENTE FRA IL 01 MARZO E IL 31 DICEMBRE 2026.																			
BELLICI CHE HANNO DETERMINATO SIGNIFICATIVI AUMENTI DEI COSTI DEI CARBURANTI.																			
16	2	1	10	4	140081	N	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	16 1 lett c), 3
CONTRIBUTI A FONDO PERIUTO IN FAVORE DELLE IMPRESE DI PESCA, INCLUSI GLI OPERATORI DELLA PESCA ARTIGIANALE E LE ATTIVITA' DI PESCA A PICCOLA PESCA, A PARZIALE RISTORO DEI MAGGIORI COSTI DI RAGIONE CORRENTE PER IL PERIODO INTERCORRENTE FRA IL 01 MARZO E IL 31 DICEMBRE 2026, A PARZIALE RISTORO DEI MAGGIORI COSTI DI RAGIONE CORRENTE PER IL PERIODO INTERCORRENTE FRA IL 01 MARZO E IL 31 DICEMBRE 2026.																			
BELLICI CHE HANNO DETERMINATO SIGNIFICATIVI AUMENTI DEI COSTI DEI CARBURANTI.																			

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2026 - 2028

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Previsione attuale										Variazione in diminuzione				Variazione in aumento				Risultante				Nomenclatore															
Capitolo		Rubrica		Assessorato		Titolo		Programma		Missione		Descrizione		Natura Fondi		Note		2026		2027		2028		Cassa		2026		2027		2028		Cassa		Art.		Comma	
18	1	1	7	3	102079	N.1	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEI SERVIZI REGIONALI E LOCALI PER L'INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORARIA DEI CONTRATTI IN ESSERE ALLA DATA ANTICIPATA DELL'ARTICOLO 22 DELL' L.R. 9/2026 CONCERNENTI IL PERSONALE PROVENIENTE DAL ROLLO REGIONALE E LOCALI IN DATA ANTICIPATA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 520/14 E S.M.I. CHE NON SONO IN POSSESSO DI UN CONTRATTO DI LAVORO DESTINARI DELL'INTERVENTO DI CUI AL COMMA 9. DELL'ARTICOLO 16 DELLA L.R. 9/2026.						E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	23	1			
20	3	1	4	2	215704	1	FONDO CORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA CONTRATTI PRESENTI IN CORSO - SPESSE CORRENTI.						B			53.207.344,63	796.400,31	139.298.085,22	0,00	0,00	-27.800.000,00	25.207.344,63	796.400,31	139.298.085,22	25.407.344,63	796.400,31	139.298.085,22	25.407.344,63	796.400,31	139.298.085,22	25.407.344,63	13	4				
																																	16	4			
																																	23	4			
18	1	1	7	3	102082	B	(MODIFICA DI NOMINAZIONE) TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEI SERVIZI REGIONALI E LOCALI PER L'INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORARIA DEI CONTRATTI IN ESSERE ALLA DATA ANTICIPATA DELL'ARTICOLO 22 DELL' L.R. 9/2026 CONCERNENTI IL PERSONALE PROVENIENTE DAL ROLLO REGIONALE E LOCALI IN DATA ANTICIPATA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 520/14 E S.M.I. CHE NON SONO IN POSSESSO DI UN CONTRATTO DI LAVORO DESTINARI DELL'INTERVENTO DI CUI AL COMMA 9. DELL'ARTICOLO 16 DELLA L.R. 9/2026.						B			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00				3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	27						
TOTALE SPESA																																					

Visto: SCHIFANI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 20 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, recante "Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985 - 1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale con almeno otto anni di servizio utile ai fini dell'attribuzione dell'indennità di buonuscita *o del trattamento di fine rapporto* possono chiedere anticipazioni, che non potranno complessivamente superare il 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita *o del trattamento di fine rapporto* cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto di impiego alla data della richiesta, per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e non coperti da interventi della pubblica amministrazione, o per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

2. L'anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dall'ammontare dell'indennità di buonuscita o, comunque, dal trattamento spettante per la cessazione del rapporto.

3. Tra i richiedenti dell'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione viene compilata una graduatoria annuale utilizzando, in quanto compatibili, i criteri previsti dal regolamento di esecuzione dello articolo 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, per la compilazione delle graduatorie per la cessione di stipendio, e le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo.

4. Per l'erogazione dell'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione dovrà essere prodotta la documentazione dimostrativa dell'acquisto."

Note all'art. 1, comma 3:

L'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante "Nuove norme per il personale della Amministrazione regionale" e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali.", così dispone:

"Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti.

Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della

presente legge, ancorché pubblicati in data successiva.”.

Il comma 161 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.”, così dispone:

“Art. 1

161. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 286 è sostituito dal seguente: « 286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera i *bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».”.

Nota all’art. 2, comma 1:

L’articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Norme di contenimento della spesa della Pubblica Amministrazione regionale.

1. (comma soppresso).
2. Le strutture dirigenziali oggetto della riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale n. 9/2015 che, nel corso dell'esercizio finanziario, risultino vacanti, possono essere affidate esclusivamente ad interim per non oltre un anno, nelle more del successivo riassetto organizzativo con le procedure di cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, è disposto con cadenza biennale, per il quadriennio 2017-2020, l'accorpamento per materie omogenee di strutture dirigenziali in numero corrispondente a quello delle strutture dirigenziali rimaste vacanti nel biennio precedente, a seguito dei pensionamenti di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015.
4. Per il quadriennio 2017-2020 il fondo di cui al comma 1 è ridotto a seguito della riduzione delle strutture dirigenziali di cui al comma 3.

5. Al fine di assicurare piena omogeneità nella graduazione della retribuzione di posizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sottopone alla Giunta regionale una proposta di individuazione dei criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo, ferme restando le disponibilità del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza.

6. All'articolo 56, comma 3, della legge regionale n. 9/2015, dopo le parole "le competenze in materia di liquidazioni A.T.O., enti ed aziende regionali" sono aggiunte le seguenti: "per l'espletamento delle quali è istituita apposita struttura intermedia, senza oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione, ferma restando la riduzione complessiva delle strutture dirigenziali nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 49, comma 1".

7. All'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015, è aggiunto il seguente comma:

"9 bis. Nelle ipotesi di pensionamento ai sensi del presente articolo, i contratti dirigenziali, ove in scadenza nei dodici mesi precedenti la data di collocamento in quiescenza, possono essere prorogati sino alla data di cancellazione dal ruolo, fatti salvi i casi di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro."

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di buonuscita di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11, è calcolato con riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio.

9. *(comma abrogato).*

10. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale n. 9/2015 è anticipata al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo del comma 1 del medesimo articolo 49 della legge regionale n. 9/2015.

11. All'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. I contratti vigenti che prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limite di cui al comma 2 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. La mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma determina responsabilità per inadempimento e, nel caso di società o enti, la decadenza degli amministratori."

12. Nelle more della definizione delle procedure previste dall'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, per le finalità di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, gli incarichi dirigenziali scaduti o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla pubblicazione del regolamento di cui al medesimo articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 9/2015 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016.

13. Nelle ipotesi di revoca o di modifica degli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione disposte ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 10/2000, il trattamento economico fondamentale ed accessorio già attribuito per l'incarico di dirigente generale è dovuto esclusivamente fino alla data di cessazione dell'incarico. Non si applicano le disposizioni normative o contrattuali più favorevoli.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alle assenze per

malattia del personale nei ruoli del Corpo Forestale della Regione siciliana, di cui al comma 18 dell'articolo 49 della legge regionale n. 9/2015, in analogia al comma 1-bis dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status ed alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.”.

Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, così dispone:

“Riserve sul Fondo autonomie locali.

1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2022 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno migratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta, di Porto Empedocle, di Siculiana, di Caltanissetta, di Portopalo di Capo Passero e di Pachino, riconosce un contributo straordinario di 850 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione (Missione 18, Programma 1, capitolo 191332).

2. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, i seguenti contributi straordinari:

- a) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'articolo 19, secondo comma, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34;
- b) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni;
- c) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modificazioni.

3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione. Agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati complessivamente in 4.500 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.

4. Al fine di ristorare i comuni interessati dagli eventi alluvionali dell'8 agosto 2020, è destinata per l'anno 2022, a valere nell'ambito dei trasferimenti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 3.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo del bilancio della Regione, Commissario delegato ai sensi della Delib.G.R. 13 agosto 2020, n. 344, destinata in favore dei comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni riconducibili a tali eventi.

5. Per l'anno 2022 in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fea Italia) è destinata la somma di 350 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani e Bandiera Lilla da parte della omonima Cooperativa sociale è destinata rispettivamente la somma di 100 migliaia di euro e di 50 migliaia di euro. La concessione del contributo Bandiera Blu esclude la concessione delle altre tipologie di contributo indicate nel

presente comma. Tutti i contributi sopra indicati sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e devono essere destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

6. Per l'esercizio finanziario 2022, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e del D.M. 26 maggio 2016, è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

7. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" è destinata la somma di 500 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al numero dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 200 migliaia di euro da ripartirsi equamente. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 50 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e deve essere destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

8. Per l'anno 2022, a valere sul Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191322).

9. Per l'anno 2022, a valere sui trasferimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, la somma di 8.000 migliaia di euro (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372), da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente, è destinata all'erogazione di un contributo alle spese di trasporto degli alunni pendolari. Nell'ambito di predetta somma 1500 migliaia di euro sono riservate ai comuni in dissesto e 6500 migliaia di euro sono ripartite tra i rimanenti comuni. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 le parole "l'Assessore Regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con" sono soppresse.

10. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'esercizio finanziario 2022, cui si fa fronte a valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2022 (Missione 18, Programma 1, capitolo 590410) di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

11. I contributi regionali e nazionali a sostegno e incentivo delle unioni di comuni di cui al comma 10 sono destinati anche alla costituzione di nuove unioni o alla stipula di convenzioni per l'esercizio associato di funzioni tra comuni.

12. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di concerto con l'Assessore per l'economia, previo parere della conferenza Regione - autonomie locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 10.

13. In sede di riparto delle assegnazioni ai comuni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2022 è destinata la spesa di 2.400 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 8-bis dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

14. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 le parole "aeroportuale Soaco S.p.A." sono sostituite dalle parole "dell'aeroporto di Comiso".

15. A valere sulle assegnazioni a favore dei comuni capoluogo delle Città metropolitane, una quota del 2 per cento è destinata ai processi di decentramento in capo alle Circoscrizioni comunali.

16. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad integrare le assegnazioni disposte per l'anno 2020 e destinate a garantire la gratuità del trasporto degli alunni in particolare disagio socio-economico a valere sui trasferimenti regionali per l'anno 2022, nei limiti della somma complessiva di 1.500 migliaia di euro. Le somme trasferite per la finalità del presente comma eccedenti rispetto agli effettivi fabbisogni possono essere considerate dagli enti assegnatari quali trasferimenti regionali senza vincolo di destinazione.

17. All'articolo 26 della legge regionale n. 9/2021 le parole "otto esercizi" sono sostituite dalle parole "nove esercizi". Per far fronte alla spesa annua pari a 2.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e a 1.600 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014.

18. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 850 migliaia di euro cui si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2014.

19. È concesso in favore del comune di Misiliscemi un contributo straordinario di 500 migliaia di euro per la progettazione e l'avvio delle attività, con particolare riferimento alla istituzione del Parco agricolo di Misiliscemi quale elemento di sviluppo economico e aggregazione socio culturale del comune, a valere sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2014.

20. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 dopo le parole "5 per cento della somma assegnata agli altri enti." sono aggiunte le parole "L'intero contributo destinato ai comuni di Piedimonte Etneo e Sant'Alfio pari rispettivamente ad euro 767.000,00 e ad euro 265.000,00, per un totale di euro 1.033.000,00, grava sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014. L'intero contributo destinato al comune di Rodi Milici pari ad euro 100 migliaia grava sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014."

21. Per l'anno 2022 è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363) a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni in favore dei comuni per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici."

Nota all'art. 4, commi 1 e 2:

L'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana", per effetto delle modifiche apportate dai commi 1 e 2 che si annotano, risulta il seguente:

"Attribuzioni degli Assessorati regionali.

1. Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

- a) Assessorato regionale delle attività produttive: industria. Cooperazione, escluse le attività delle cooperative edilizie. Commercio, mostre, fiere, mercati. Artigianato. Commercio con l'estero, attività promozionali all'estero e internazionalizzazione delle imprese ad eccezione di quelle turistiche. Vigilanza sugli enti di settore e sulle cooperative. Aiuti alle imprese ad eccezione di quelle turistiche. Autorizzazione e vigilanza sulle attività ricettive. Ricerca applicata ed innovazione dei processi produttivi;
- b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana: patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, bibliotecario, etnoantropologico e storico-artistico. Tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici. Attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell'identità siciliana;
- c) Assessorato regionale dell'economia: bilancio. Documenti contabili e finanziari. Dpef. Tesoro. Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo-contabile compresi i controlli sugli enti pubblici e sulle società partecipate della Regione. Committenza unica per l'acquisto dei beni e dei servizi. Partecipazioni regionali. Liquidazione enti economici. Demanio e patrimonio immobiliare regionale. Rapporti finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale. Risparmio;
- d) Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità: energia e fonti energetiche incluse le autorizzazioni uniche di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e successive modificazioni, soggette alla VIA di competenza regionale, miniere, attività estrattive. Cave, torbiere e saline. Servizi di pubblica utilità di interesse regionale. Vigilanza enti di settore;
- e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro: programmazione, funzionamento e qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Promozione e sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno del terzo settore. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Ipab. Servizio civile. Lavoro. Attività ispettive e di vigilanza sul lavoro. Emigrazione ed immigrazione. Cantieri di lavoro. Fondo siciliano per l'occupazione. Servizi pubblici per l'impiego. Ammortizzatori sociali. Politiche attive del lavoro. Orientamento e servizi formativi e per l'impiego. Ciapi. Incentivi per l'occupazione. Formazione in azienda e nell'ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per l'occupazione dei disabili. Lavori socialmente utili e workfare. Statistiche. Diritti civili. Pari opportunità. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori. Rapporti con gli enti pubblici relativi;
- f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica: gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale. Formazione e qualificazione professionale del personale regionale. Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti. Autoparco. Acquisizione di beni e servizi per gli uffici regionali, salva la competenza della soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali. [Attività informatiche della Regione e della Pubblica Amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi]. Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo. Finanza locale, fatte salve le competenze dell'Assessorato regionale dell'economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale. Attività informatiche della Regione e della pubblica amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi;
- g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: lavori pubblici, con esclusione di

quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata. Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti. Motorizzazione civile. Espropriazione per pubblica utilità. Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici. Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale. Vigilanza enti di settore;

h) Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale: funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di ogni ordine e grado. Formazione professionale. Assistenza scolastica ed universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore;

i) Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, rurale e forestale. Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura. Valorizzazione settore agroalimentare. Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Demanio trazzerale. Usi civici. Vigilanza enti di settore. Pesca. Demanio forestale;

l) Assessorato regionale della salute: sanità. Programmazione sanitaria. Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e degli alimenti. Sanità animale. Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore;

m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: urbanistica e pianificazione. Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale *con esclusione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) in materia di energia*. Demanio marittimo. Demanio idrico. Difesa del suolo. Demanio idrico. Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall'inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Corpo forestale. Vigilanza sugli enti di settore;

n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: turismo. Professioni turistiche. Promozione turistica in Italia e all'estero. Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema, teatri e orchestre. Promozione attività musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche in genere. Vigilanza enti di settore. Attività promozionali all'estero e internazionalizzazione delle imprese turistiche. Aiuti alle imprese turistiche.”.

Nota all'art. 5, comma 1, lett. a), b) e c):

L'articolo 10 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 4, recante “Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere a), b) e c) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali.

1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione *o in casa di riposo o in istituti di ricovero per anziani, non dotati di depositi di osservazione* o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture di cui all'articolo 12 *o presso l'abitazione privata del defunto*.

2. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, su richiesta dei congiunti e *previa certificazione di morte e di trasporto redatto dal medico del reparto intervenuto in occasione del*

decesso, nelle modalità indicate dal comma 3 ed esclusi i sospetti che la morte sia dovuta a reato e costituisca pregiudizio per la salute pubblica, le salme possono essere posti, per il periodo di osservazione, presso le strutture per il commiato o l'abitazione privata del defunto. Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e le strutture per il commiato o gli esercenti attività funerarie.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

4. La certificazione medica di cui al comma 3 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione.

5. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

6. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal comune di partenza.

7. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

8. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 7, dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire in feretro sigillato mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale necroforo in numero non inferiore a quattro unità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

9. Per il trasporto del cadavere da comune a comune e comunque entro i confini regionali, il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 è consentito con l'utilizzo di altri preparati che assicurino la conservazione a breve termine del cadavere e presentino una minore tossicità per gli operatori e l'ambiente. Il trattamento di cui al suddetto articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica. *È l'impresa funebre che, con personale appositamente formato, provvede al trattamento antiputrefattivo e al confezionamento del feretro. L'addetto al trasporto funebre, in quanto incaricato di pubblico servizio, all'atto della chiusura del feretro, verifica l'identità del defunto, la regolarità del confezionamento del feretro in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sul territorio nazionale ed internazionale e l'apposizione del sigillo; l'addetto al trasporto funebre attesta altresì l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.*

10. (comma soppresso).

11. Il rilascio del passaporto mortuario e dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 competono al comune ove è avvenuto il decesso.

12. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, esercitato in qualità di affidatario del servizio pubblico, non si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 3, commi 2 e 4.

13. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato a un soggetto esercente l'attività funeraria ovvero una o più delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 13.

14. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità tecniche e le procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico-sanitarie da adottare a tutela della salute pubblica e degli operatori, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e dalla presente legge.”.

Nota all'art. 5, comma 2, lett. a) e b):

L'articolo 5 *bis* della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18, recante “Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere a) e b) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Caratteristiche delle strutture per il commiato.

1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. La gestione può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al comune competente.

2. Le strutture per il commiato possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.

3. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

4. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva. Tali strutture possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

5. La struttura deve avere destinazione d'uso *commerciale* e rispondere ai seguenti requisiti:

- a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
- b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
- c) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
- d) altezza libera interna non inferiore a 3 metri, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali e dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro in relazione a situazioni geografiche particolari e strutturali dei locali;
- e) superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a 7 metri;
- f) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;

- g) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
- h) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.

6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e dell'idoneità dei locali compete all'azienda sanitaria provinciale competente.”.

Note all'art. 6, commi 1 e 2:

L'articolo 75 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, recante “Disposizioni varie e finanziarie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma 2 che si annota, risulta il seguente:

“Disposizione in materia di rapporto di lavoro con l'amministrazione forestale.

1. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1990 abbiano intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato con l'amministrazione forestale che non hanno presentato apposita istanza, in deroga rispetto a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, è riconosciuto il punteggio di cui al comma 2 del predetto articolo 49.

2. Al fine di dare attuazione alle previsioni del comma 1 si procede all'aggiornamento d'ufficio dei punteggi dei singoli lavoratori e delle relative graduatorie distrettuali, con inserimento prioritario nel contingente in presenza di vacanza di organico e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

3. *(comma abrogato)*

4. *(comma abrogato).”.*

L'art. 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”, così dispone:

“Graduatoria unica distrettuale.

1. In ogni distretto è istituita, per il completamento del contingente previsto dall'articolo 48, comma 5, una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto di lavoro a tempo determinato con gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze.

2. Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze degli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.

3. Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli Uffici di collocamento provvederanno, nei successivi trenta giorni, ad inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola che, entro trenta giorni dal ricevimento, formuleranno la graduatoria di cui al comma 1.

5. Qualora le Commissioni provinciali per la manodopera agricola non adempiano nel termine prescritto, provvederà nei successivi quindici giorni il direttore dell'Ufficio per il lavoro e la massima occupazione.”.

Nota all'art. 7, comma 1:

L'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.

1. Gli operatori economici che nell'ambito dei Patti territoriali per l'occupazione (P.T.O.), approvati dalla Commissione europea con decisione 29 dicembre 1998 (Piano operativo multiregionale) e dal Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica con D.M. 20 gennaio 1999, hanno realizzato le opere ad iniziativa privata previste nei sopra richiamati P.T.O. in parte o interamente su aree di proprietà di enti locali (comuni e province) che le hanno concesse a vario titolo, possono richiedere ai su citati enti la vendita delle aree suddette. Gli enti locali suddetti con atto motivato del proprio organo esecutivo, possono disporre la vendita di tali aree, in favore degli attuali legittimi concessionari/locatari, ad un prezzo non inferiore al loro valore di mercato determinato considerando, tra l'altro, l'attuale destinazione urbanistica dei terreni in argomento. La vendita delle aree resta subordinata al decorso di almeno cinque anni dall'inizio, documentato, delle attività economiche previste nei P.T.O. sulle singole aree in questione.

2. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 21, e integrato e modificato dall'articolo 127, comma 44, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il seguente: “1 bis. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si avvale della struttura, di cui al comma 1, anche per l'automatizzazione di misure di sostegno economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la denominazione della predetta automatizzazione.”.

4. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, è così modificato:

“1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente.”.

5. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. Gli oratori di ogni confessione religiosa, esistenti nel territorio regionale ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Costituzione della Repubblica e della correlata legislazione di attuazione, sono ammessi a godere, a domanda del legale rappresentante, degli aiuti previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, attività sportive, del tempo libero, della cultura e dell'espressività artistica.

Un regolamento emanato dal Governo regionale disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente comma.

7. All'articolo 19, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, dopo le parole "al Presidente e agli Assessori delle Unioni dei comuni e dei Consorzi fra enti locali" sono aggiunte le parole "al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT" e alla fine della lettera dopo le parole "Consorzio fra enti locali" sono aggiunte le seguenti parole "e dei Comuni in convenzione".

8. Al fine di favorire e coordinare il processo di decentramento delle funzioni amministrative nei confronti degli enti locali, incentivare la loro cooperazione ed azione comune, nonché a sostegno dell'esigenza di offrire agli amministratori di detti enti strumenti moderni ed efficaci per svolgere meglio la loro azione di governo dei bisogni delle comunità, la Regione siciliana eroga forme di incentivazione e contributi alle associazioni di enti locali e loro amministratori, che operano in detto settore da almeno *cinque anni* con attività e con una pluralità di iniziative svolte con cadenza almeno annuale e certificata da organismi pubblici regionali e con una presenza negli organi consultivi della Regione assegnata in base a disposizioni legislative. I contributi alle associazioni di cui al presente comma sono concessi annualmente per le seguenti finalità:

a) favorire l'incontro di documentate esperienze di pratiche di buon governo con esito positivo conseguite da enti locali nazionali ed europei in materia di realizzazione di processi di sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari;

b) promuovere la cooperazione e le forme associative fra enti locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche, su loro richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella amministrazione dell'ente, sia per la risoluzione conciliativa di eventuali contrasti e difformità operative esistenti fra amministrazioni;

c) realizzare una costante e continua attività formativa e di consulenza in favore degli amministratori locali al fine di agevolare la cognizione dei processi riformatori in atto, nell'ambito del ruolo loro assegnato dal principio della separazione dei poteri.

Con decreto del Presidente della Regione sono stabiliti i criteri di riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra le associazioni predette e la Regione per la individuazione dei progetti, degli incentivi, delle modalità di attuazione delle azioni e del riscontro dei risultati. Per le finalità della presente disposizione, per l'esercizio finanziario 2005, è autorizzata a valere sull'integrazione in favore degli enti locali prevista dall'articolo 5 della presente legge, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303).

9. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"2. I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione di apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e devono essere definiti entro trenta giorni".

Sono abrogati i commi 4 e 5 *bis* dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

10. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, sostituire le parole "30 novembre" con le parole "30 luglio" e, al comma 5, sostituire le parole "31 ottobre" con le parole "30 giugno".

11. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

12. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

13. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

14. Il comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato.
Il comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:
"3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:
a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni;
d) modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni."
15. Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, viene operata una riserva pari al 3 per cento, di cui il 50 per cento è riservato ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali che attivino misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi della vigente legislazione regionale e nazionale. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, sono definiti i criteri per il riparto della riserva operata ai sensi del presente comma.
16. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
17. (comma abrogato).
18. All'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo la parola "rimane" aggiungere le parole "ogni anno" e sostituire le parole "si avvalgono" con le parole "devono avvalersi".
19. (comma abrogato).
20. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 80 migliaia di euro (UPB 1.4.1.5.3 - capitolo 109301).
21. Per far fronte agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2002-2005 per il funzionamento dei comitati provinciali per il sostegno dei disabili di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 255 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321704). Per il funzionamento del comitato di gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
22. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

23. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
24. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
25. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
26. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
27. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
28. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
29. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
30. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
31. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
32. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
33. Al comma 2-bis dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, come integrato dall'articolo 139, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole "civili" sono aggiunte le parole "e, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2006, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra".
34. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
35. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
36. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).".

Nota all'art. 8, comma 1, lett. a) e b):

L'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, recante "Legge di stabilità regionale 2024-2026.", per effetto delle modifiche apportate dalle lettere a) e b) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili.

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e successive modificazioni nonché per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni e di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è autorizzata la spesa di 80.730 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, di 79.150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 78.060 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027, da iscrivere nell'apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785), comprensiva delle variazioni derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7. Dall'esercizio finanziario 2028 sino all'esercizio finanziario 2047 è autorizzata la spesa come da tabella che segue (Missione 15, Programma 3, capitolo 215785), cui si provvede mediante utilizzo delle risorse riconosciute alla Regione ai sensi del comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Esercizio	Numero soggetti	Costo totale in euro
	3.607	
	3.533	
	3.479	
2028	3.397	75.890.000,00
2029	3.323	75.214.000 00
2030	3.256	73.498.000,00
2031	3.194	71.002.000,00
2032	3.112	69.393.000,00
2033	3.035	67.898.000,00
2034	2.877	64.794.000 00
2035	2.684	61.029.000,00
2036	2.455	56.543.000,00
2037	2.212	51.794.000,00
2038	1.959	46.835.000 00
2039	1.681	41.404.000 00
2040	1.410	36.106.000,00
2041	1.080	29.653.000,00
2042	715	22.046.000,00
2043	326	14.439.000,00
2044	50	904.000 00
2045	20	397.000 00
2046	6	113.000,00
2047	1	18.000,00

2. Dopo il comma 4 *bis* dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti:

‘4 *ter*. Le società e gli organismi di cui al comma 4 sono autorizzate ad assumere, a seguito di specifico avviso pubblico di selezione, nelle attuali qualifiche di appartenenza, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, fino ad un numero massimo di 258 lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili, inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, in utilizzazione presso il dipartimento regionale dei beni culturali, dove rimangono assegnati presso gli attuali siti della cultura in cui prestano l'attività socialmente utile.

4 *quater*. Le società e gli organismi di cui al comma 4 sono autorizzate ad assumere, a seguito di specifico avviso pubblico di selezione, nelle attuali qualifiche di appartenenza, con contratto di

lavoro a tempo pieno e indeterminato, fino a un numero massimo di 19 lavoratori del partenariato sociale, inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, già in utilizzazione alla data del 31 dicembre 2023 presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, dove rimangono assegnati.

4 *quinquies*. Nell'ambito dei futuri concorsi della Regione è prevista una riserva sui posti banditi per i lavoratori di cui ai commi 4 *ter* e 4 *quater*.

2 *bis*. Agli oneri discendenti dalla previsione di cui al comma 2 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

3. Gli enti pubblici possono assumere *fino al 31 dicembre 2027*, attraverso selezione pubblica, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte le categorie contrattuali, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 articolo 30 della legge regionale del n. 5/2014 e successive modificazioni, fermo restando il contributo regionale previsto dal presente articolo.

4. Per il periodo collegato al processo di assunzione, e in caso di mancata adesione alla procedura di stabilizzazione, e comunque fino al 30 giugno 2026, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 permangono nel bacino di appartenenza e continuano a percepire il sussidio e l'eventuale integrazione oraria fino a trentasei ore, a valere sulle somme iscritte nel fondo di cui al comma 1.

4 *bis*. *I lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili di cui al comma 4, inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 15 e successive modificazioni, interessati dal processo di stabilizzazione previsto dal medesimo comma 4, qualora questo non sia ancora stato definito alla data del 30 giugno 2026, permangono nel bacino di appartenenza e continuano a percepire il sussidio e l'eventuale integrazione oraria fino a 36 ore, a valere sulle somme iscritte nel fondo di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).*

5. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, previa deliberazione della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio per l'iscrizione delle somme necessarie a far fronte alle finalità indicate nei commi precedenti mediante utilizzo delle disponibilità del fondo del Dipartimento regionale del bilancio e tesoro della Missione 20, Programma 3, capitolo 215785.

6. La copertura finanziaria della maggiore spesa di cui al comma 1, per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, limitatamente all'importo di 8.300 migliaia di euro, è assicurata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

7. Alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 7 le parole "per gli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2023" e le parole "e per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 la spesa di 3.600 migliaia di euro." sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 7 le parole "per gli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2023" e le parole "per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2023,";

c) al comma 1 dell'articolo 8 le parole "annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2023,".

8. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 27 luglio 2023 n. 9, dopo le parole "di servizi di pubblica utilità" sono inserite le parole "nonché per garantire l'erogazione di servizi presso i dipartimenti regionali, uffici equiparati e presso la società Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a (SAS)".

9. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dall'1 gennaio 2024.”.

Nota all'art. 9, comma 1:

L'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni in materia sociale.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, per le finalità relative ad "Altri assegni e sussidi assistenziali a valere sul fondo unico per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo", è incrementata, per gli esercizi finanziari 2020-2021, di 474 migliaia di euro annui (Missione 12, Programma 4, capitoli 183799 e 313727).

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, integrata dai commi 2 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è incrementata per gli esercizi finanziari 2020-2021 di 600 migliaia di euro annui (Missione 15, Programma 3, capitoli 313318-313728).

3. È autorizzato l'incremento della spesa, per l'esercizio finanziario 2020, della complessiva somma di 1.300 migliaia di euro per gli "Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei cantieri di servizi già percettori del reddito minimo di inserimento", ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni per la prosecuzione dei cantieri di servizi e per la fuoriuscita dal bacino (Tabella G, Missione 15, Programma 1, capitoli 712402-731313).

4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 è prorogato al 31 dicembre 2027.

5. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "per il triennio 2017-2019", sono aggiunte le parole "e per il biennio 2020-2021".”.

Nota all'art. 10, comma 1:

L'articolo 56 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Contributi agli enti locali.

1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 3.500 migliaia di euro da assegnare ai comuni con popolazione tra 35.000 e 100.000 abitanti che abbiano deliberato, dal 2020 al 30 giugno 2025, e si trovino nello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che, negli ultimi dieci anni (dal 2016 al 2025), siano stati colpiti da più di una calamità alluvionale per le quali sia stato formalmente dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa vigente (Missione 18, Programma 1).

2. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.500 migliaia di euro da assegnare ai comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 25.000 abitanti in dissesto finanziario e che abbiano personale a tempo indeterminato parttime a 24 ore settimanali superiore al cinquanta per cento della dotazione organica vigente. Le risorse assegnate devono essere impegnate per assicurare i servizi essenziali dell'ente con priorità alle spese del personale (Missione 18, Programma 1).
3. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.500 migliaia di euro in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il cui costo del personale stabilizzato nel biennio 2003-2004 proveniente dal bacino ex Lsu non è a carico del fondo unico del precariato del bilancio della Regione, al fine della copertura del suddetto costo in linea ai trasferimenti per le stabilizzazioni successive al 2019, nel rispetto dell'ammontare del contributo annuale per ciascun lavoratore previsto dall'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 (Missione 18, Programma 1).
4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2026, è autorizzata la spesa 5.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 102016).
5. Ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti in dissesto finanziario alla data del *31 gennaio 2026* e da non oltre 5 anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio finanziario 2026, è riconosciuto un contributo complessivo pari a 5.000 migliaia di euro a titolo di compartecipazione alle spese per servizi o per la copertura del disavanzo *o per le spese di personale*. Il contributo di cui al presente comma è ripartito per il cinquanta per cento in parti uguali e per il cinquanta per cento proporzionalmente al numero di abitanti dei comuni destinatari (Missione 18, Programma 1).
6. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 2.500 migliaia di euro in favore dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, in riequilibrio o in dissesto finanziario per sostenere gli oneri derivanti dal trattamento del personale in eccedenza funzionale a seguito della rideterminazione della dotazione organica (Missione 18, Programma 1).
7. Per le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.500 migliaia di euro da destinare ai comuni ricadenti nelle aree di elevato rischio di crisi ambientale (AERCA) di cui al decreto dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente 4 settembre 2002, n. 50 (Missione 9, Programma 8, capitolo 150056). Le somme sono ripartite in proporzione alla estensione territoriale.
8. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.000 migliaia di euro in favore dei comuni che, sulla base della documentazione trasmessa dagli enti all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica entro il 31 dicembre 2025, risultano dotati di "ambiti di coordinamento territoriale intersettoriale", istituiti nell'ambito dei piani comunali di assetto organizzativo. Le risorse sono ripartite per il quaranta per cento in parti uguali e per il sessanta per cento in proporzione all'estensione territoriale degli ambiti riconosciuti ai sensi del presente comma. I contributi sono destinati esclusivamente ad interventi di miglioramento dei servizi locali essenziali ed al potenziamento delle attività di coordinamento amministrativo ricadenti negli ambiti individuati (Missione 18, Programma 1).”.

Nota all'art. 11, comma 1, lett. a):

L'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15, recante “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera a) del comma

che si annota, risulta il seguente:

“Attribuzioni della Regione.

1. L'Assessorato regionale della salute:

- a) autorizza i rifugi sanitari e per il ricovero di cui alla presente legge;
- b) favorisce accordi tra le amministrazioni locali e le associazioni animaliste, per il controllo dei territori al fine di limitare gli abbandoni, le nascite indesiderate e prevenire ed eliminare la recrudescenza del fenomeno degli avvelenamenti;
- c) produce uno schema di bando tipo per le operazioni di prelievo sul territorio ed il ricovero presso i rifugi privati in regime di convenzione con i comuni;
- d) cura la predisposizione di un elenco dei cani a rischio di aggressività;
- e) programma la realizzazione presso i comuni, singoli o associati, di rifugi sanitari pubblici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15, *nella misura di uno per ciascuna ASP e di due per ciascuna ASP ricadente nelle aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania*, garantendo in ciascun capoluogo di libero Consorzio comunale e Città metropolitana la presenza di almeno una struttura. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata la spesa di 3.500 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione. Il Governo della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute - dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione;
- f) favorisce partenariati tra enti pubblici e associazioni animaliste per l'accoglienza, il ricovero e la cura temporanea degli animali da reddito trovati sul territorio regionale privi di codici di identificazione e risultati sani a seguito dei controlli sanitari effettuati dalle ASP in conformità alla normativa comunitaria.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea può stipulare rapporti di convenzione con i comuni per l'impiego dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, nell'ambito della diversificazione delle loro mansioni.

3. I lavoratori forestali di cui al comma 2 possono essere impiegati, previa formazione, nelle operazioni di prelievo sul territorio, monitoraggio e censimento dei cani e dei gatti vaganti e nelle attività di controllo della corretta identificazione dei cani padronali, computando le relative giornate lavorative ai fini del rispetto dei livelli di garanzia occupazionale previsti dalla normativa vigente.

4. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

Nota all'art. 11, comma 1, lett. b):

L'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15, recante “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera b) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Contributo di solidarietà.

1. A decorrere dai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge fermo restando l'onorario spettante ai medici veterinari liberi professionisti autorizzati dalle AASSPP alle operazioni di identificazione e registrazione è istituito un contributo di solidarietà a carico dei proprietari e dei detentori di cani, da corrispondersi in occasione delle operazioni di identificazione

e registrazione o di passaggio di proprietà presso l'anagrafe canina nelle seguenti misure:

- a) euro 20 per l'iscrizione all'anagrafe di un soggetto singolo;
- b) euro 80 per l'iscrizione all'anagrafe di cucciolate superiori a tre soggetti;
- c) euro 10 per le variazioni di proprietà dell'animale già iscritto.

2. È prevista l'esenzione del pagamento nel caso di cani detenuti dai comuni, dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia e Pubblica sicurezza e di cani guida per non vedenti.

3. *(comma abrogato).*

4. Con il decreto di attuazione, di cui all'articolo 30, l'Assessore regionale per la salute fissa i tempi e le modalità di versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3.

5. Le somme di cui al presente articolo, stimate in euro 1.245.065 annui, sono versate in entrata del bilancio della Regione e sono destinate alla copertura dei costi fissi della banca dati regionale del DNA per la spesa autorizzata al comma 5 dell'articolo 11 e, per la parte restante, stimata in euro 1.135.065 annui, sono trasferite nella misura del 90 per cento ai comuni per le attribuzioni di cui all'articolo 4 e nella misura del 10 per cento alle aziende sanitarie provinciali per le attribuzioni di cui all'articolo 5.”.

Nota all'art. 12, comma 1:

L'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 2024, n. 6, recante “Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni transitorie.

1. I titolari di attività estrattive in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, *entro i successivi trentasei mesi*, predispongono il progetto esecutivo di recupero ambientale di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modificazioni, da inoltrare, per l'approvazione, al dipartimento regionale dell'ambiente. Il progetto esecutivo è elaborato sulla base del prezzario unico regionale al fine di determinare il valore della garanzia finanziaria di cui al comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 attivano inoltre la garanzia finanziaria per il recupero ambientale del sito estrattivo di cui all'articolo 19 *bis* della legge regionale n. 127/1980 il cui valore è determinato con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. L'importo garantito è determinato al netto delle somme già versate a titolo di recupero ambientale dai predetti soggetti ovvero dai soggetti uscenti in caso di subentro.

3. In luogo della prestazione della garanzia finanziaria di cui al comma 2, l'esercente l'attività estrattiva può versare una somma equivalente o in un'unica soluzione o in rate il cui termine non può comunque superare il termine di scadenza dell'autorizzazione.

4. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, il distretto minerario competente per territorio dispone la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva. La sospensione è revocata dopo la verifica dell'adeguamento alle suddette prescrizioni. L'autorizzazione è comunque revocata decorsi centottanta giorni dalla scadenza del predetto termine in caso di mancato adempimento alle suddette prescrizioni.

5. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 e successive modificazioni è abrogato.”.

Nota all’art. 13, comma 4:

L’articolo 59 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028.”, così dispone:

“Fondi speciali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, sono determinati per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 nelle misure indicate nella tabella "A".

2. Ai sensi delle lettere b), c) e d) del terzo capoverso del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011 è determinata per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 la spesa di cui all'allegata tabella 1 per gli importi nella stessa indicati.”.

Nota all’art. 15, comma 1:

L’articolo 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).”, così dispone:

“1. L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

"Articolo 38. - (INPGI).

1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.

2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;

b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.

3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.

4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".

2. L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Nota all’art. 16, comma 5, lett. a):

L’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recante “Disposizioni programmatiche e

correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Agevolazioni al credito in favore delle imprese.

1. Le risorse di cui alla legge 1° febbraio 1965, n. 60 sono confermate nella titolarità della Regione siciliana che subentra, ai sensi dell'articolo 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella convenzione in essere stipulata con IRFIS FinSicilia per l'utilizzo delle suddette risorse. L'Assessorato regionale dell'economia stipula atti integrativi della suddetta convenzione per i necessari adeguamenti, al fine di destinare le suddette risorse esclusivamente alle finalità di sostegno e agevolazione del credito, mediante forme di convenzione e compartecipazione con i Confidi ed altri enti pubblici regionali del settore del credito, alle imprese operanti in Sicilia in tutti i settori economici, agli enti pubblici regionali che svolgono attività in favore delle imprese operanti nel territorio regionale. L'amministrazione regionale è autorizzata alla conferma ovvero alla stipula dei contratti e delle convenzioni previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I relativi oneri inclusi quelli degli organi preposti rimangono compresi nei compensi previsti dalla convenzione in essere di cui al presente comma.

2. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. Con il medesimo decreto è individuato il plafond da destinare a interventi per il sostegno alle imprese giovanili, alle start up, all'imprenditoria femminile e alle imprese d'innovazione, tra cui quelle che utilizzano la tecnologia blockchain, e per lo sviluppo dei processi di industria 4.0 nonché alle imprese vittime di usura o di estorsione e al microcredito. I finanziamenti agevolati concessi per investimenti, ai sensi del presente comma, possono essere assistiti da contribuzione a fondo perduto.

2 bis. Al plafond di cui al comma 2 possono accedere anche le imprese che si sono distinte per il sostegno alla famiglia attraverso misure dedicate alla genitorialità, quali titoli di spesa concessi dalle aziende e finalizzati ad acquisire servizi educativi di cura e custodia di figli fino a 14 anni o 18 anni, se disabili, contributi e misure per promuovere iniziative che favoriscano la permanenza nell'occupazione dei genitori lavoratori dopo il periodo di congedo di maternità o parentale, asili nido aziendali e aree attrezzate per il doposcuola, iniziative aziendali finalizzate all'intrattenimento dei figli dei dipendenti nonché borse di studio per i figli dei propri dipendenti, alle quali la Regione rilascia un certificato denominato "Family plus". Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e con l'Assessore regionale per le attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per il rilascio del certificato "Family plus", nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, la lettera b) è abrogata.”.

Nota all'art. 16, comma 5, lett. b):

Per l'articolo 59 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028.”, vedi nota all'art. 13, comma 4.

Nota all'art. 17, comma 1:

L'articolo 118 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, recante “Disposizioni varie e finanziarie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizione in materia di tutela delle donne vittime di violenza.

1. *(parole soppresse)* le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni si applicano sia alle donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso di cui all'articolo 583 *quinquies* del codice penale sia ai figli delle vittime di femminicidio in numero non superiore a uno. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per fatti avvenuti entro i confini del territorio della Regione anche prima della data di entrata in vigore della presente legge in danno di cittadini italiani residenti in Sicilia ovvero di cittadini stranieri che abbiano maturato i requisiti per l'acquisizione della cittadinanza italiana al momento dell'evento criminoso ed esclusivamente per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale nei limiti delle risorse assunzionali disponibili.”.

Nota all'art. 18, comma 1:

L'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”, così dispone:

“Responsabile unico del progetto (RUP).

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara

per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.

8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.”.

Nota all'art. 19, comma 1:

L'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, così dispone:

“Testo applicabile nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33, D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, sino al 31 dicembre 2024 e, sul restante territorio nazionale, sino al 31 dicembre 2026.

Soggetti aventi diritto.

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Testo applicabile nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33, D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Persona con disabilità avente diritto ai sostegni.

1. E' persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva

partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.

2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.

3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.”.

Nota all'art. 22, comma 1:

L'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante “Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Mancata attivazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali.

1. I contributi straordinari assegnati ai sensi delle disposizioni di seguito indicate sono revocati, nell'ipotesi in cui i comuni assegnatari non provvedano a richiederne entro il 31 dicembre 2023 l'erogazione fornendo, ove necessario, il piano di utilizzo delle relative risorse:

- a) comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni;
- b) comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni;
- c) comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni;
- d) comma 6, lettere a), b) e c), dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni, comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2019 e comma 4, lettere a), b) e c), dell'articolo 25 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni;
- e) comma 13 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni e comma 7 *bis*, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni;
- f) comma 6, lettere d) ed e), dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni e comma 4, lettera d), dell'articolo 25 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni;
- g) comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14.

l bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, sono fatti salvi e conseguentemente ripristinati i contributi straordinari già assegnati agli enti locali con provvedimenti antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stata presentata istanza di erogazione entro il termine del 31 dicembre 2023. I predetti contributi possono essere richiesti dagli enti beneficiari entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge. Le disposizioni del presente comma si applicano nei limiti delle risorse già stanziare, impegnate o comunque disponibili a legislazione vigente e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. L'erogazione delle risorse riferite ai contributi individuati dal comma 1 è subordinata alla dimostrazione, a cura dell'ente locale beneficiario, dell'effettivo utilizzo, mediante emissione dei relativi titoli di pagamento, di almeno l'80 per cento delle somme trasferite per le medesime finalità.”.

Note all'art. 23, comma 1:

La legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 31 gennaio 2014, n. 5, S.O.

Il comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028.”, così dispone:

“Art. 15

Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo" e di lavoratori precari.

9. Al fine di concorrere alla piena funzionalità dei servizi svolti dagli enti locali siciliani mediante l'incremento della dotazione oraria dei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti il personale di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 e di 20.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2028 in favore degli enti locali destinatari dei trasferimenti previsti, per gli oneri relativi al medesimo personale, dal comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni. Il suddetto incremento è determinato, fermo restando il rispetto della disciplina e dei limiti derivanti dalla vigente normativa nazionale di riferimento in materia di personale, attribuendo priorità ai contratti in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge con minore dotazione oraria (Missione 18, Programma 1).”.

Note all'art. 23, comma 3:

Per il comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028.”, vedi nota all'art. 23, comma 1.

L'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”, così dispone:

“Rendiconto dei contributi straordinari.

1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.”.

Nota all'art. 23, comma 4:

Per l'articolo 59 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028.”, vedi nota all'art. 13, comma 4.

Nota all'art. 25, comma 1:

L'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, recante “Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Adeguamento alla normativa nazionale in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi e rimborsi.

1. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119 del Ministro dell'interno e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Ai consiglieri dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è corrisposto il gettone di presenza previsto per i comuni della fascia demografica successiva. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica, fatta eccezione per il presidente del consiglio dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti al quale è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 60 per cento di quella prevista per il sindaco. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono incrementare del 50 per cento, con oneri a loro carico, le indennità spettanti agli assessori e ai presidenti e vicepresidenti dei consigli comunali. Il dipendente comunale eletto alla carica di sindaco presso il comune in cui presta servizio percepisce un'indennità di carica in ogni caso non inferiore al trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'insediamento.

1 bis. Al vice presidente o ai due vice presidenti, ove previsti, del Consiglio comunale, eletto ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni, è dovuta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di funzione in misura pari al 60 per cento di quella spettante al presidente, in rapporto alla dimensione demografica dell'ente. *L'indennità di cui al primo periodo, su espressa richiesta degli interessati, non è corrisposta.*

2. All'articolo 20 della legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "si protraggano oltre la mezzanotte" sono sostituite dalle parole "si protraggano oltre le due";
- b) al comma 2 le parole "hanno diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata." sono sostituite dalle parole "hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario alla partecipazione a ciascuna seduta, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nella misura massima di un'ora prima e di un'ora dopo lo svolgimento della seduta.";
- c) al comma 5 le parole "pari a due terzi" sono sostituite dalle parole "pari ad un terzo o, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pari alla metà".

3. All'articolo 21 della legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 è soppresso;
- b) al comma 5 le parole da "e che, in ragione del loro mandato" fino a "modifiche ed integrazioni." sono sostituite dalle parole ", spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate."

Note all'art. 26, comma 1:

L'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, recante "Interventi finanziari urgenti.", così dispone:

"Contributo ai comuni in dissesto finanziario con popolazione fino a 25.000 abitanti.

1. Ai comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti in dissesto finanziario alla data del 30 settembre 2024 e da non oltre cinque anni prima della data di entrata in vigore della presente legge e ai comuni sempre con popolazione fino a 25.000 abitanti che hanno chiuso il dissesto finanziario successivamente alla data del 31 dicembre 2022 o la cui chiusura del conto di tesoreria acceso dall'organo straordinario della liquidazione (OSL) sia avvenuta successivamente alla data del 31 dicembre 2022, è riconosciuto un contributo complessivo, per l'esercizio finanziario 2024, di 7.500 migliaia di euro a titolo di compartecipazione alle spese per servizi o copertura del disavanzo o quale contributo al costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), negli anni finanziari 2014-2024 risulti in sovrannumero.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito per il 50 per cento in parti uguali e per il restante 50 per cento proporzionalmente al numero di abitanti dei comuni destinatari."

La legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 29 ottobre 1984, n. 298.

Nota all'art. 27, comma 1:

L'articolo 11 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante "Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Interventi a favore degli enti locali.

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, come determinata dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, è rideterminata in 365.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e 350.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).
2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, come determinata dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1/2025, è rideterminata in 108.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).
3. La dotazione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, come determinata dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1/2025, è rideterminata in 115.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 ed in 31.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402).
4. Per l'esercizio finanziario 2028, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, come rideterminate dal comma 1 del presente articolo, per le finalità di cui ai commi 25 e 26 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 590410).
5. Il comma 27 dell'articolo 3 della legge regionale n. 2/2023 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "27. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione Autonomie Locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 25."
6. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, sono destinate risorse pari a 3.500 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, da assegnare in proporzione alla spesa rispettivamente sostenuta dai comuni nell'anno 2025 per l'ospitalità della popolazione canina presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate.
7. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni con una superficie territoriale superiore a 250 kmq che abbiano almeno una frazione e che non siano capoluogo di Città metropolitana o di libero Consorzio comunale, al fine di fare fronte alle difficoltà derivanti dalla gestione del territorio, è assegnato un contributo di 2.500 migliaia di euro da ripartirsi per il quaranta per cento in base al numero di abitanti di ogni singolo comune e per il sessanta per cento in base all'estensione della superficie territoriale. Tali risorse sono destinate esclusivamente a interventi di riqualificazione del territorio e di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio degli enti beneficiari.
8. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a erogare un contributo complessivo di 500 migliaia di euro da destinare in parti uguali tra i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che abbiano registrato un incremento dell'attività commerciale certificata dal SUAP nel biennio 2024-2025 pari ad almeno il dieci per cento rispetto all'anno 2023 (Missione 18, Programma 1).

9. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 2.200 migliaia di euro in favore dei comuni titolari di infrastrutture ricadenti negli agglomerati industriali della Regione, da ripartire nella misura dell'ottanta per cento tra tutti i comuni in proporzione all'estensione della rete viaria loro trasferita e nella misura del venti per cento in parti uguali tra i comuni nel cui territorio ricadano agglomerati industriali con impianti petrolchimici che abbiano attivato progetti di prevenzione e screening per la diagnosi delle malattie oncologiche (Missione 14, Programma 4).

10. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per le finalità di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro in favore dei comuni che effettuano il servizio educativo-assistenziale tramite gli istituti iscritti nell'apposito albo ai fini del rafforzamento del servizio medesimo (Missione 18, Programma 1, capitolo 183315).

11. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà derivanti dal fenomeno migratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, Augusta, Pantelleria, Pozzallo, Modica, Siculiana, Porto Empedocle, Ragusa, Trapani, Portopalo di Capo Passero, Favignana e Catania, riconosce un contributo straordinario di 3.000 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare per il settanta per cento in parti uguali e per il restante trenta per cento in proporzione al numero di arrivi come primo approdo nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191332).

12. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, al fine di mitigare gli effetti negativi sulle presenze turistiche dovuti al fenomeno migratorio e di rilanciare l'immagine dei comuni di Lampedusa e Linosa, Favignana, Melilli e Caltanissetta, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a trasferire ai predetti comuni risorse, da assegnare in parti uguali, per un importo complessivo di 1.500 migliaia di euro, per la realizzazione di attività di comunicazione e promozione turistica.

13. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro da assegnare ai comuni che, a seguito della chiusura nel 2025 dell'attività della commissione straordinaria di liquidazione, abbiano posizioni debitorie non soddisfatte. La ripartizione avviene in proporzione alla massa debitoria residua di ciascun ente. (Missione 18, Programma 1).

14. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinato un contributo pari a 2.000 migliaia di euro per l'attivazione dell'abbonamento mensile gratuito per i giovani di età inferiore a venti anni e con indicatore economico su base ISEE non superiore a euro 25.000,00, residenti nei comuni siciliani provvisti di servizio di trasporto pubblico urbano, come da elenco disponibile presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Le risorse sono ripartite per il venti per cento in base alla popolazione residente e per l'ottanta per cento in base all'estensione territoriale del comune. I benefici di cui al presente comma sono attribuiti ai soggetti che presentino apposita istanza, previo bando emanato dal comune sulla base di un decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti che stabilisce i criteri di assegnazione (Missione 18, Programma 1, capitolo 102028).

15. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro, da destinare ai comuni per l'acquisizione di mezzi e attrezzature da utilizzare in emergenza e post-emergenza a fronte di eventi calamitosi (Missione 11, Programma 2).

16. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro, da destinare ai comuni per attività di pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni (Missione 11, Programma 2).

17. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a erogare un contributo pari a 500 migliaia di euro in favore dei comuni che abbiano registrato un incremento demografico pari almeno al 3 per cento della popolazione rispetto all'anno precedente.

18. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1° settembre 1998, n. 17 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191347).

19. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro, da destinare ai comuni che hanno adottato il PUDM, per l'implementazione dei servizi e delle strutture volte alla fruizione delle spiagge libere da parte delle persone con disabilità.

20. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere la somma di 400 migliaia di euro ai comuni che hanno conseguito nell'anno 2025 il riconoscimento internazionale "Bandiera Blu" da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (FEA). Ai comuni che hanno conseguito nell'anno 2025 il riconoscimento "Bandiera Verde", da parte dei Pediatri italiani, e "Bandiera Lilla", da parte della omonima cooperativa sociale, è destinata, rispettivamente, la somma di 200 migliaia di euro e di 100 migliaia di euro. Ai comuni che nell'anno 2025 hanno ottenuto il riconoscimento di comune plastic free dall'omonima associazione è ripartita la somma di 300 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1). I contributi sopra indicati sono ripartiti per il cinquanta per cento in base alla popolazione dei singoli comuni e per il restante cinquanta per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e sono destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

21. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinato un contributo di 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per la valorizzazione di Ragusa Ibla e un contributo di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modificazioni nonché per la salvaguardia dei valori storici, urbanistici, architettonici, ambientali e paesaggistici di Ortigia (Missione 18, Programma 1, capitolo 590423).

22. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per la valorizzazione delle tradizioni storico-culturali delle minoranze linguistiche è destinata la somma di 500 migliaia di euro in favore dei comuni nei quali:

- a) è presente la minoranza linguistica arbëreshe di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
- b) è presente la minoranza linguistica gallo-italica come inserita nel Registro delle eredità immateriali della Sicilia (REIS), Libro delle espressioni.

23. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, a parziale copertura delle spese di funzionamento, la somma di 1.500 migliaia di euro ai comuni sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e successive modificazioni, da ripartirsi per il settanta per cento in parti uguali tra tutti i comuni interessati e per il trenta per cento in base alla popolazione di ciascun comune.

24. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 1.200 migliaia di euro in favore dei comuni impegnati in politiche pubbliche di promozione della lettura che hanno ottenuto dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura la qualifica di "Città che legge", da ripartirsi per il settanta per cento in parti uguali tra tutti i comuni interessati e per il trenta per cento in proporzione alla popolazione di ciascun comune.

25. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" inseriti all'interno dell'associazione nazionale "Borghi più belli d'Italia" è destinata la somma di 1.200 migliaia di euro da ripartirsi per il cinquanta per cento in parti uguali tra i comuni aderenti all'associazione e per il cinquanta per cento in base alla popolazione residente nei singoli comuni. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 80 migliaia di euro per il predetto riconoscimento. Ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 400 migliaia di euro da ripartirsi in parti uguali. Le assegnazioni di cui al presente comma non sono cumulabili e sono destinate all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

26. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro in favore dei comuni nei cui territori insistono siti UNESCO nonché dei comuni i cui territori fanno parte dei Geoparchi UNESCO, da ripartirsi per il cinquanta per cento in parti uguali e per il cinquanta per cento in base alla popolazione di ciascun comune e in ogni caso destinando al singolo comune un contributo massimo di 250 migliaia di euro. Tali risorse sono destinate esclusivamente alla valorizzazione culturale e del patrimonio artistico e museale degli enti beneficiari.

27. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro da destinare ai comuni inseriti nell'itinerario Arabo-Normanno, dichiarato dall'Unesco "Patrimonio mondiale dell'umanità", esclusivamente per la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e museale degli enti beneficiari. Le risorse sono suddivise in parti uguali tra i comuni beneficiari (Missione 18, Programma 1).

28. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 800 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 34/1985 nonché per interventi straordinari di risanamento ambientale, di cura e pulizia del verde pubblico e igienico-sanitari nel centro abitato.

29. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni facenti parte dell'Associazione nazionale dei comuni virtuosi è destinata la somma di 800 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla popolazione.

30. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per le finalità di cui alla lettera s) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni è autorizzato a erogare un contributo complessivo di 800 migliaia di euro a favore delle consulte giovanili e femminili regolarmente costituite entro il 31 dicembre 2025 (Missione 12, Programma 7, capitolo 183863).

31. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è istituita una riserva di 3.500 migliaia di euro da destinarsi ai comuni che abbiano approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario precedente a quello corrente *entro il 30 aprile dell'esercizio corrente ovvero entro il 31 maggio 2026, limitatamente ai comuni colpiti da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e per i quali il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025 sia stato prorogato al 31 maggio 2026 ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 13 del decreto legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59*, da cui risulti il conseguimento di un incremento di almeno il 3 per cento nella riscossione dei tributi propri rispetto all'esercizio precedente al rendiconto medesimo. Il suddetto incremento è calcolato sulla base della media degli incrementi di cui al Titolo I e al Titolo III del rendiconto di gestione. Il fondo è ripartito in misura del trenta per cento in parti uguali e in misura del settanta per cento proporzionalmente alla percentuale di incremento della riscossione conseguita. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono stabiliti i criteri di riparto delle somme di cui al presente comma. Le assegnazioni di cui al presente comma costituiscono intervento a sostegno del bilancio dei comuni destinatari non soggetto alla rendicontazione di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Missione 18, Programma 1).

32. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinato un contributo di 2.000 migliaia di euro da destinare ai comuni costieri con popolazione fino a 5.000 abitanti per la realizzazione di accessi al mare e spiagge libere per persone con disabilità. Il contributo è ripartito per il cinquanta per cento in parti uguali e per il cinquanta per cento in proporzione all'estensione della linea di costa di ciascun comune.

33. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per le finalità di cui alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modificazioni l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a trasferire la somma di 600 migliaia di euro all'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me.) (Missione 8, Programma 2, capitolo 672407).

34. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 4.000 migliaia di euro da ripartire in favore dei comuni destinatari nell'anno 2024 di tale contributo straordinario, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1 della medesima legge regionale n. 25/2024 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 102018).”.

Nota all'art. 28, comma 1:

L'articolo 20 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Istituzione del Garante regionale per i diritti e i doveri culturali.

1. È istituito, *presso l'Assessorato regionale per i beni culturali e l'identità siciliana*, il Garante regionale per i diritti e i doveri culturali.

2. Il Garante è nominato con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, d'intesa con l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e con l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

3. Il Garante è scelto tra esperti e professionisti di chiara fama, docenti, professori universitari, rappresentanti del mondo accademico o comunque personalità che dispongano di specifiche competenze in ambito culturale.

4. Non possono essere nominati alla carica di Garante i dipendenti in servizio, dirigenti e non, della Regione e di enti, aziende e società partecipate da essa vigilati e controllati. Non possono, altresì, essere nominati i parlamentari in carica del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, dell'Assemblea regionale siciliana. Il divieto è esteso ai candidati non eletti alle elezioni regionali immediatamente precedenti alla nomina, agli assessori regionali, ai sindaci, agli assessori e consiglieri in carica dei comuni siciliani e dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

5. Il Garante per i diritti e doveri culturali svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sullo stato di tutela dei diritti culturali nel territorio siciliano ovvero sulla garanzia di accesso al patrimonio culturale e del suo godimento, sul diritto di partecipare alla vita culturale, sul diritto all'istruzione e sugli altri diritti culturali costituzionalmente garantiti;
- b) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi, regolamentari o di adozione delle buone prassi riguardanti i diritti e doveri culturali, per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela, l'esercizio il godimento;
- c) riceve segnalazioni e formula proposte su impulso delle realtà territoriali, organi e rappresentanze sindacali che operano nei settori dell'istruzione, della formazione, dello spettacolo, della musica, dei beni culturali e di tutti gli ambiti connessi ai diritti culturali;
- d) contribuisce alla diffusione dei diritti e doveri culturali e promuove iniziative volte alla loro affermazione.

6. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta, esercita il proprio incarico a titolo onorifico e per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 si avvale degli uffici e del personale della Segreteria generale della Presidenza della Regione, nell'ambito delle dotazioni organiche e strumentali esistenti e senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della

Regione.”.

Nota all’art. 28, comma 2:

L’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47, recante “Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza.

1. È istituita *presso l’Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro* l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominata “Garante”, al fine di garantire e promuovere la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.”.

Nota all’art. 29, comma 1:

L’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2005, n. 6, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell’azione amministrativa a tutela della legalità.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Personale in posizione di comando.

1. Il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore delegato al personale ed ai servizi generali competente ad avviare il connesso e preliminare atto d’interpello, valevole ai fini della presente legge, determina con proprio decreto a validità triennale il numero dei dipendenti del comparto dell’Amministrazione regionale centrale e periferica, suddiviso per categoria, da inserire in un apposito contingente configurato su base provinciale, da porre in posizione di comando presso gli uffici di cui all’articolo 1.

2. Nel predetto contingente sono inseriti i dipendenti dell’Amministrazione regionale che presentino le relative istanze al dipartimento del personale e dei servizi generali della Presidenza della Regione che ne cura l’assegnazione agli uffici interessati, nell’osservanza delle procedure indicate al comma 3.

3. I singoli provvedimenti di comando, della durata di un anno e rinnovabili, sono disposti, con l’assenso del dipendente, previa richiesta dei capi degli uffici degli Organi delle giurisdizioni speciali e delle Avvocature distrettuali dello Stato indicante il numero delle unità e la tipologia di mansioni da affidare. Sino all’attuazione del decentramento del Ministero della giustizia per gli uffici dell’Amministrazione della giustizia ordinaria la richiesta è presentata dal Presidente della Corte d’Appello o dal Procuratore generale. In relazione alla peculiarità di talune funzioni, caratterizzate dall’elemento fiduciario, è ammessa la richiesta nominativa. È sempre possibile dare corso alla revoca anticipata del comando, a seguito di richiesta dell’Amministrazione presso cui il comandato presta servizio.

4. Il dipendente regionale in posizione di comando ai sensi del comma 3 mantiene il trattamento giuridico ed economico di provenienza, che resta a carico della Regione, con esclusione del diritto

ad ogni altro emolumento da parte delle amministrazioni destinatarie, *fatte salve le indennità specifiche per mansioni giudiziarie effettivamente svolte, qualora le medesime non siano già previste dal C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione.*

5. La contrattazione collettiva regionale disciplina, al fine del trattamento economico accessorio, le particolari posizioni dei dipendenti comandati ai sensi del presente articolo.”.

Nota all’art. 30, comma 1:

L’articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, recante “Legge di stabilità regionale 2024-2026.”, così dispone:

“Contributi alle Unioni di comuni e alle Convenzioni per l'attuazione territoriale delle politiche di coesione 2021/2027.

1. Al fine di garantire la costituzione e la funzionalità degli uffici delle Unioni dei comuni e delle convenzioni, costituite alla data di entrata in vigore della presente legge rispettivamente ai sensi degli articoli 32 e 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, istituiti per l'attuazione territoriale delle politiche di coesione 2021-2027 della Regione siciliana, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, la spesa di 3.000 migliaia di euro per ciascun anno da ripartire in parti uguali fra ciascuna delle Unioni e degli enti locali capofila delle Convenzioni per le spese di primo impianto degli uffici, per l'assunzione di personale a tempo determinato e per l'attività di progettazione (Missione 18, Programma 1).”.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 1030/A stralcio I *“Norme in materia di personale, di autorizzazioni e di incentivi”*. Il disegno di legge è stato elaborato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 64 comma 1 del Regolamento interno sulla base degli articoli del disegno di legge n. 1030 stralciati dalla Presidenza Ars e trasmessi alla Commissione in data 13 gennaio 2026.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 238 del 14 gennaio 2026, nella seduta n. 239 del 21 gennaio 2026 e nella seduta n. 240 del 27 gennaio 2026.

Inviato in Commissione Bilancio il 3 febbraio 2026.

Richiesta di parere ritirata nella seduta n. 243 del 10 febbraio 2026 ove si è deciso di predisporre due distinti disegni di legge: uno contenente le norme di spesa, il disegno di legge n. 1030/A stralcio I /bis *“Istituzione del Centro di controllo e monitoraggio ambientale”*, da trasmettere per il parere alla Commissione Bilancio; ed uno contenente le norme ordinamentali, il disegno di legge n. 1030/A stralcio I *“Norme in materia di personale, di autorizzazioni e di incentivi”* che, mantenendo la numerazione e la denominazione originari, è stato affrancato dalle norme di spesa.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 244 del 10 febbraio 2026.

Relatore: Ignazio Abbate

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 238 del 25 marzo 2026, n. 243 del 14 aprile 2026, n. 249 del 12 maggio e 250 del 13 maggio 2026.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 250 del 13 maggio 2026.

(2026.22.1433)01

